

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

N. 328-48290/2014

emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE N. 288-62959/2008 DEL 12/12/2008 E SMI: **PROVVEDIMENTO DI RIESAME** AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI.

SOCIETÀ: **SMC SMALTIMENTI CONTROLLATI S.P.A.**

SEDE OPERATIVA: LOCALITÀ FORNACE SLET, COMUNE DI CHIVASSO

SEDE LEGALE: VIA G. BENSI 12/3, COMUNE DI MILANO

C.F./P.IVA: 05142780013

POS. n. 017112

Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

Premesso che:

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 288-62959/2008 del 12/12/2008 e smi, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi denominata Chivasso 3, sita in località Fornace Slet, Comune di Chivasso.

A seguito di segnalazione di quanto emerso durante il sopralluogo effettuato in data 04/12/2009 dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Torino, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 351-49913/2009 del 30/12/2009, è stato emanato, nei confronti della società SMC, un provvedimento di diffida in merito alla gestione del gas di discarica.

A seguito di richiesta da parte della società SMC del 30/07/2010, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 226-41088/2010 del 10/11/2010, è stato rilasciato un aggiornamento dell'AIA, relativo alla modifica della limitazione al rifiuto identificato dal codice CER 191212, all'integrazione dell'elenco dei rifiuti utilizzati come materiale d'ingegneria con il rifiuto identificato dal codice CER 191204 (ad uso esclusivo per la copertura definitiva), alla variazione del comune sede operativa indicato nell'oggetto dell'AIA, alla rettifica della quota massima autorizzata, all'installazione di una piattaforma inerti, alla sostituzione della prescrizione riferita ai rifiuti non pericolosi, alla presa d'atto delle nuove planimetrie riportanti la nuova delimitazione dei lotti 5 e 6.

A seguito di segnalazione da parte di ARPA con nota protocolla n. 9459 del 01/02/2011 e n. 22942 del 08/03/2011, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 56-11563/2011 del 29/03/2011 è stato emanato, nei confronti della società SMC, un provvedimento di diffida in merito alla gestione delle acque meteoriche.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche 107-22320/2011 del 17/06/2011, a seguito della comunicazione da parte della società SMC, durante il Tavolo Tecnico inerente la discarica tenutosi in data 28/02/2011 presso il Comune di Chivasso, del conferimento presso la discarica di rifiuti provenienti dal sito sottoposto a procedura di bonifica dell'ex Polo Chimico SISAS, situato nel Comune di Pioltello Rodano e delle successive verifiche effettuate dall'ARPA, è stato emanato un provvedimento di diffida nei confronti della società SMC. Il provvedimento ha richiesto l'adozione di opportuni interventi, da parte della società SMC S.p.a, atti a valutare le problematiche connesse alla presenza dei rifiuti suddetti già smaltiti all'interno della discarica. Tale provvedimento aveva lo scopo di valutare la necessità di una rimozione dei rifiuti già smaltiti, ovvero la necessità di adozione di specifiche prescrizioni integrative, con particolare riferimento al drenaggio del percolato, al drenaggio del gas di discarica, ed alla stabilità della massa dei rifiuti.

A seguito di richiesta da parte della società SMC del 14/04/2011, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 162-30100/2011 del 18/08/2011 è stato rilasciato un aggiornamento dell'AIA relativo all'inserimento di una gabbionatura ai piedi delle scarpate della discarica, alla modifica della struttura di copertura definitiva, all'integrazione di una prescrizione sulla gestione del gas e alla trasmissione di planimetrie aggiornate.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 68-9634/2012 del 19/03/2012 è stata stabilita la possibilità di consentire la permanenza dei rifiuti provenienti dal sito di bonifica ex SISAS di Pioltello-Rodano presso la discarica, subordinatamente alla realizzazione delle opere aggiuntive proposte dalla società SMC S.p.a. e nel rispetto di prescrizioni integrative di carattere costruttivo, gestionale (gestione del gas e del percolato), nonché di monitoraggio.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 280-46213/2012 del 19/11/2012, a seguito di segnalazioni da parte di ARPA trasmesse con note protocollo n. 93729 del 17/09/2012 e n. 110177 del 29/10/2012, è stato emanato un nuovo provvedimento di diffida in merito alla gestione del gas di discarica.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 4-204/2014 del 09/01/2014, a seguito di richiesta da parte di ARPA con nota protocollo n. 5237 del 17/01/2013, è stato rilasciato un provvedimento di riesame delle prescrizioni relative alla gestione del percolato, del gas di discarica e all'utilizzo di rifiuti come materiale di ingegneria. Le nuove prescrizioni sono state adottate a partire dal 15/02/2014.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 46-7389/2014 del 06/03/2014, a seguito di segnalazioni da parte di ARPA con note protocollo n. 1122 e n. 1133 del 09/01/2014, è stato emanato, nei confronti della società SMC, un provvedimento di diffida in merito ai rifiuti ammessi in discarica come materiale d'ingegneria (codice CER 191209).

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 89-12255/2014 del 09/04/2014, a seguito di segnalazioni da parte di ARPA

n. 16607 del 26/02/2014, 16616 del 26/02/2014 e 16620 del 26/02/2014, è stato emanato, nei confronti della società SMC, un nuovo provvedimento di diffida in merito ai rifiuti ammessi in discarica come materiale d'ingegneria (codici CER 191204 e CER 170504).

In data 11/04/2014, è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell'inquinamento)*", che ha modificato, tra l'altro, l'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che disciplinava il rinnovo periodico dell'AIA ora sostituito da un riesame periodico disposto dall'Autorità Competente e pertanto con nota protocollo n. 79662/LB7/SR del 12/05/2014, la Provincia di Torino ha comunicato alla società SMC S.p.a. l'avvio di procedimento di riesame dell'AIA, disposto alla luce di quanto previsto dall'art. 29 *octies* comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 46/2014. In tale nota, alla luce della scadenza originaria dell'AIA fissata al 11/12/2014, è stato prescritto alla società di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della nota, la documentazione tecnica necessaria per il riesame dell'AIA.

Con nota protocollo 102c/14/ed del 10/07/2014, la società SMC S.p.a. ha trasmesso la documentazione richiesta.

Con nota protocollo n. 134408/LB7/LM/ml del 21/08/2014, la Provincia di Torino ha convocato per il 23/09/2014, la Conferenza dei Servizi prevista all'art. 29 *octies* comma 3 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esame della documentazione presentata dalla società SMC S.p.a., successivamente spostata in data 08/10/2014, con nota protocollo prov.le n. 147077/LB7/ml del 19/09/2014 per sopraggiunti e inderogabili impegni.

In data 06/10/2014 (protocollo prov.le 156610/BA4 del 07/10/2014) sono pervenute delle osservazioni in merito al procedimento oggetto del presente atto da parte dell'Associazione Terrasana, dell'Associazione Pro Natura Torino e del Circolo Legambiente Chivasso. Tali osservazioni sono state inviate anche all'ASL TO4.

In data 08/10/2014 si è svolta la Conferenza dei servizi, nel corso del quale è stata data lettura delle osservazioni di cui sopra; il verbale è stato trasmesso con nota protocollo n. 166543/LB7/LM/ml del 22/10/2014.

Con nota protocollo n. 170135/LB7/GLS/SR del 28/10/2014, la Provincia di Torino ha richiesto all'ASL TO4 la collaborazione al fine di verificare/confermare le anomalie segnalate dall'Associazione Terrasana, Associazione Pro Natura Torino e Circolo Legambiente Chivasso.

Con nota protocollo n. 144c/14/sf del 07/11/2014 la società SMC S.p.a. ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di conferenza relative al Piano di Sorveglianza e Controllo, all'avvenuto aggiornamento della scadenza della certificazione ISO 14001, alle tempistiche di chiusura della discarica, nonché un documento relativo al procedimento di bonifica attivo presso il sito.

Con nota protocollo n. 105194 del 18/11/2014, l'ASL TO4 ha dato riscontro direttamente all'Associazione Terrasana, all'Associazione Pro Natura Torino e al Circolo Legambiente Chivasso e per conoscenza alla Provincia di Torino e al Comune di Chivasso.

Con nota protocollo n. 154c/14/ed del 26/11/2014 la società SMC S.p.a. ha trasmesso una comunicazione relativa alla realizzazione del ripristino delle fallanze costituenti la barriera a verde lato C.na Crova.

Con nota protocollo n. 190408/LB7/GLS/SR del 02/12/2014, la Provincia di Torino ha comunicato

alla società SMC S.p.a. di non poter concludere il procedimento finalizzato al riesame dell'AIA in oggetto prima della scadenza dell'AIA medesima, informando la società stessa che l'art. 29-octies, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi stabilisce che *“fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.”*

Con nota protocollo n. 190435/LB7/GLS/SR del 02/12/2014, la Provincia di Torino ha informato il Comune di Chivasso che, con nota protocollo n. 144c/14/sf del 07/11/2014, la società SMC S.p.a. ha trasmesso una relazione inerente le *“Valutazioni relative agli attuali asporti di percolato eseguiti presso le discarica in fase di post gestione denominate Chivasso 1 e Chivasso 2”* e che tale relazione è strettamente connessa al procedimento di bonifica attivato presso il sito in oggetto, la cui competenza è in capo al Comune medesimo. Nella nota prov.le questi Uffici hanno comunicato che ritengono opportuno che tale documentazione sia valutata ed approvata nell'ambito del procedimento di bonifica suddetto, mediante una richiesta di parere agli Enti interessati ovvero con la convocazione di apposita Conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 e smi.

Con nota protocollo n. 190794/LC3/MC del 02/12/2014, il Servizio Risorse Idriche della Provincia di Torino ha trasmesso il nulla osta al *“rinnovo”*, confermando le prescrizioni già in essere.

Con nota n. 157c del 03/12/2014, la società SMC S.p.a. ha comunicato il superamento dei livelli di guardia per i parametri azoto ammoniacale e nichel presso i pozzi di monitoraggio denominati S13 e S24, ubicati a valle della discarica Chivasso 3, nonché l'attivazione delle procedure di ripetizione dei campionamenti.

Premesso altresì che:

Come già riportato in premessa e nel corso della conferenza dei Servizi svoltasi in data 08/10/2014, in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 46 del 04/3/2014 *recante “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*, che ha apportato delle modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e smi, Titolo III-bis, Parte Seconda relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale. Tra le modifiche apportate all'art. 29 ter lett. m) del D.lgs. n. 152/2006 e smi si dispone che debba essere elaborata una relazione di riferimento, oggetto di validazione da parte dell'Autorità competente, redatta con le modalità da stabilirsi con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 29 sexies comma 9 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come da ultimo modificato dal Decreto sopra richiamato.

Da un confronto tra la documentazione tecnica valutata nel corso della conferenza dei servizi svoltasi in data 08/10/2014 e le successive integrazioni trasmesse dalla società SMC s.p.a. con nota del 07/11/2014 e quella richiesta nelle nuove disposizioni normative, non emerge la necessità di chiedere ulteriori adeguamenti, in quanto, per le discariche, non sono ancora state pubblicate le BAT Conclusioni e non sono state effettuate, nel corso del procedimento di rilascio di AIA, modifiche al D.lgs. n. 36/2003 e smi. A tal proposito si evidenzia che il nuovo comma 3 dell'art. 29-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, stabilisce che *“Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo (Titolo III-bis), si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i*

requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle Bat.”

Nel confermare o aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale si è tenuto conto delle modalità generali per la conduzione delle istruttorie per il rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali indicate nel Decreto Ministeriale del 24 aprile 2008, dei principi generali stabiliti dall'art. 6 comma 15 e dall'art. 29-septies del titolo III-bis parte II del D.Lgs. 152/2006, delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, dei pertinenti documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione Europea e delle pertinenti linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, emanate dopo la data di primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Come sopra riportato, sono stati considerati come documenti BREF/BAT, il D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. relativo all'“Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti e il Decreto del 27/09/2010 relativo alla “Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, con particolare riferimento ai requisiti stabiliti per le discariche per rifiuti non pericolosi.

Come previsto dall'art. 29-sexies comma 6 del titolo III-bis parte II del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni; tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 29-bis comma 1, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'art. 29-decies comma 3 del citato decreto.

Presso l'area delle discariche di Regione Pozzo/Fornace Slet, di proprietà della società SMC S.p.a., sono attualmente presenti, oltre la discarica in oggetto:

- due discariche esaurite denominate Chivasso 1 e Chivasso 2, la cui titolarità della gestione post-chiusura è in capo alla società SMC S.p.a.
- una discarica attiva denominata Chivasso 0 (Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 158-22190/2014 del 27/06/2014 in capo alla società SETA)
- un impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi con una autorizzazione rilasciata con D.D. n. 208-295551/2006 del 14/09/2006 e smi (scadenza autorizzazione 14/09/2016) in capo alla società SMC; a seguito dell'incendio verificatosi nel mese di ottobre 2014 l'impianto non è attivo.
- un'attività di recupero di gas di discarica in procedura semplificata ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e smi, di titolarità società Volteo Energie S.p.a (iscrizione n. 270/2011, scadenza 05/07/2016).

Sulle discariche esaurite denominate Chivasso 1 e Chivasso 2 è attiva una procedura di bonifica ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e smi; il Progetto Operativo di Bonifica è stato approvato da parte del Comune di Chivasso con DD n. 453 del 18/10/2012; i lavori previsti sono stati completati dalla società SMC S.p.a. nel mese di luglio 2013 e a partire da tale data è iniziato il periodo di monitoraggio previsto nel progetto approvato.

A seguito di segnalazioni da parte dell'ARPA Dipartimento di Torino, con nota protocollo n. 61922/LB7/GLS/SR del 09/04/2014 la Provincia di Torino ha avviato, nei confronti della società SMC S.p.a., un procedimento di revoca parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto inerente

il rifiuto identificato dal codice CER 191209 minerali (*ad esempio sabbia rocce*), utilizzato come materiale di ingegneria presso la discarica in oggetto. Nel corso della Conferenza del 08/10/2014 sono state valutate le osservazioni presentate dalla società e, come riportato nel verbale della Conferenza, è stato dato atto che il procedimento possa confluire in quello di riesame non procedendo alla revoca del rifiuto ma ammettendo il suo utilizzo nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'ARPA.

Considerato che:

Dall'esame della documentazione agli atti e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti nel corso della conferenza è emerso che:

- per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività di *gestione rifiuti*, dal confronto tra lo stato di fatto dell'impianto e le migliori tecniche disponibili individuate dai documenti di riferimento, è emersa una sostanziale conformità tra l'impianto preso in esame e le BAT/BREF di settore. Da una verifica della documentazione trasmessa dalla società SMC S.p.a. con nota del 07/11/2014 è emerso quanto segue:

1) il Piano di Sorveglianza e Controllo presentato riporta livelli di guardia relativi al monitoraggio delle acque sotterranee che superano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) definite all'allegato 5, parte IV, Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 e smi. A tal proposito si evidenzia che il sito presso il quale è ubicata la discarica denominata Chivasso 3 è sottoposto ad un procedimento di bonifica ai sensi della normativa vigente, come riportato in premessa

2) il cronoprogramma trasmesso dalla società SMC S.p.a. con nota del 07/11/2014, relativo alle attività di chiusura della discarica, prevede una "*conclusione*" dei conferimenti per la fine del mese di settembre 2015. Tale data è stata desunta dalle tempistiche indicate per la *stesura del materiale drenante sulla sommità della discarica* (inizio metà marzo 2015, fine settembre 2015)

3) è stato trasmesso il certificato ISO 140001, valido fino al 23/10/2017

4) è stata trasmessa una relazione sulle *Valutazioni relative agli attuali asporti di percolato eseguiti presso la discarica in fase di post gestione denominate Chivasso 1 e Chivasso 2*", connessa al procedimento di bonifica attivato presso il sito in oggetto, la cui competenza è in capo a codesto Spett.le Comune. Questi Uffici, con nota prov.le n. 190435/LB7/GLS/SR del 02/12/2014, hanno richiesto al Comune di Chivasso che tale documentazione sia valutata ed approvata nell'ambito del procedimento di bonifica suddetto, mediante una richiesta di parere agli Enti interessati ovvero con la convocazione di apposita Conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 e smi.

Nel presente atto saranno riportate le prescrizioni dell'ARPA comunicate in sede di Conferenza relative alle modalità di gestione del gas di discarica in fase di realizzazione della copertura definitiva proposte dalla società SMC S.p.a. con nota protocollo n. 93c/14/ed del 17/06/2014 e al rifiuto identificato dal codice CER 191209 minerali (*ad esempio sabbia rocce*), utilizzato come materiale di ingegneria presso la discarica in oggetto.

Vista la nota protocollo n. 157c del 03/12/2014 della società SMC S.p.a di comunicazione del superamento dei livelli di guardia per i parametri azoto ammoniacale e nichel presso i pozzi di monitoraggio denominati S13 e S24, ubicati a valle della discarica Chivasso 3, si ritiene necessario richiedere alla Società medesima opportuni approfondimenti circa la causa di detti superamenti e la conseguente eventuale necessità di una integrazione del Progetto Operativo di Bonifica approvato dal

Comune di Chivasso con DD n. 453 del 18/10/2012.

- per quanto riguarda la gestione degli *scarichi ed il risparmio idrico*, presso l'area dell'impianto, i reflui domestici provenienti dagli Uffici sono inviati in fosse settiche e smaltiti come rifiuto. Il percolato è stoccato in apposite cisterne e inviato a smaltimento con autobotti presso impianti autorizzati.
- per quanto riguarda invece il *piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche* già presentato dalla società SMC S.p.A., non sono emerse modifiche a quanto approvato e pertanto si confermano le prescrizioni già rilasciate.
- per quanto riguarda i *consumi energetici* presso la discarica è svolta un'attività di recupero di gas di discarica in procedura semplificata ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di titolarità società Volteo Energie S.p.a (iscrizione n. 270/2011, scadenza 05/07/2016). Tale impianto di recupero energetico è a servizio della discarica denominata Chivasso 3 (lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e a partire dal mese di luglio del 2015 anche della discarica Chivasso 0.
- per quanto riguarda la *matrice rumore*, non sono emerse criticità e pertanto si confermano le prescrizioni già rilasciate.

Nel corso del procedimento sono state presentate, da parte di Associazioni, delle osservazioni di cui è stata data lettura in sede di Conferenza; nell'ambito della conferenza sono state fornite alcune risposte che sono contenute nel verbale trasmesso dalla Provincia di Torino con nota protocollo n. 166543/LB7/LM/ml del 22/10/2014. In merito alla richiesta da parte delle Associazioni di *"mettere in atto controlli sanitari, anche statistici, atti a verificare se nella popolazione residente esposta, vi sia stato un aumento di patologie respiratorie, endocrine, tumorali, riconducibili alla discarica"* l'ASL TO4, con nota del 18/11/2014, ha comunicato di *aver attivato tutte le verifiche utili per verificare la possibilità di compromissione dello stato di salute* e ha chiesto alle Associazioni stesse di fornire delle *informazioni al fine di valutare con maggiore rapidità l'incidenza di forme patologiche riconducibili ad inquinamento ambientale*. Inoltre ha comunicato che il pozzo acquedottistico Baragino *"non mostra superamenti dei valori di parametro fissati dal D.lgs. 31/2001 per ammoniaca, manganese e nichel"*.

Il rappresentante del Comune di Chivasso ha preso atto che il procedimento in oggetto è stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Rimarca la necessità che, vista la volumetria residua, la discarica sia chiusa nel minor tempo possibile, che siano intraprese tutte le attività relative alle opere di mitigazione ambientale e che siano adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare molestie olfattive.

Come evidenziato in premessa, nell'ambito del presente provvedimento si procederà a concludere anche il procedimento di revoca parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto inerente il rifiuto identificato dal codice CER *191209 minerali (ad esempio sabbia rocce)*, utilizzato come materiale di ingegneria presso la discarica in oggetto.

Come riportato nelle premesse, il D.Lgs. 46/2014, che ha apportato delle modifiche al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato alcuni adempimenti a carico del gestore ed in particolare la redazione della relazione di riferimento, con modalità e contenuti da definirsi con apposito atto ministeriale, che l'Autorità Competente deve richiedere al primo aggiornamento o modifica dell'AIA. In attesa dell'emanazione del decreto attuativo di cui trattasi, non si procederà alla sua richiesta nell'ambito del presente provvedimento, fatta salva la necessità da parte del gestore di ottemperare ad ulteriori richieste

avanzate in tal senso da parte del Servizio in intestazione, derivanti dall'applicazione delle modifiche normative intervenute.

Rilevato che:

La società SMC S.p.a. ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori dovuti per effetto dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria.

La società SMC S.p.a. è in possesso per l'impianto in oggetto di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 140001, valido fino al 23/10/2017.

Ai sensi della vigente normativa, a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti, risulta necessario prescrivere la presentazione delle integrazioni delle garanzie finanziarie già prestate a copertura dell'attività svolta nel periodo di tempo cui si riferisce il presente provvedimento, tenendo debitamente conto dei quantitativi di rifiuti autorizzati.

Non sono state individuate prescrizioni in materia igienico sanitarie ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULLS da parte del Sindaco del Comune di Chivasso, ad eccezione della necessità di completare i volumi residui in tempi brevi, di effettuare il ripristino ambientale e di adottare tutti gli accorgimenti per evitare molestie olfattive.

Il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dal comma 6 bis, dell'art. 14 ter della L. 241/90, sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza dei servizi.

Ritenuto pertanto:

Di rilasciare il provvedimento di riesame del provvedimento di AIA rilasciato con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 288-62959/2008 del 12/12/2008 e s.m.i. alla società SMC S.p.a. relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi, sita in località Fornace Slet nel Comune di Chivasso.

Di concludere il procedimento di revoca parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto inerente il rifiuto identificato dal codice CER 191209 minerali (*ad esempio sabbia rocce*), utilizzato come materiale di ingegneria presso la discarica in oggetto, prescrivendo opportune prescrizioni in merito all'utilizzo di detto rifiuto.

Di prescrivere alla società SMC S.p.a. la trasmissione di una relazione contenente gli opportuni approfondimenti circa la causa del superamento dei livelli di guardia per i parametri azoto ammoniacale e nichel presso i pozzi di monitoraggio denominati S13 e S24, ubicati a valle della discarica Chivasso 3.

Di aggiornare il contenuto prescrittivo del provvedimento di AIA già rilasciato, al fine di renderlo idoneo alle variazioni intervenute.

Di stabilire che siano presentate integrazioni alle garanzie finanziarie già prestate secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003, nel rispetto

delle modalità indicate nel presente atto.

Di stabilire le modalità e le tempistiche dei monitoraggi ambientali a carico del gestore e dei controlli programmati da parte di ARPA.

Rilevato altresì che:

Il procedimento di riesame viene concluso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., pari a 150 a decorrere dalla data di avvio da parte dell'Autorità competente.

Il procedimento di revoca parziale attivato dalla Provincia di Torino con nota del 09/04/2014 viene concluso in 97 giorni anziché, come fissato dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., a 30 giorni.

Il presente provvedimento è rilasciato nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

La legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”.

Il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”.

Il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e s.m.i., relativo all’“Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti”.

Il Decreto del 27/09/2010 relativo alla “Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.

Il Decreto del 24/04/2008, relativo alle “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”.

La D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008, recante l’“Adeguamento delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle province e dei relativi controlli di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. recante norme in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”.

La D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., recante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti.

Il Regolamento Regionale n. 1/R della Regione Piemonte del 20/02/2006 e s.m.i., recante la “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne” (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

La Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002 e s.m.i., recante norme per la gestione dei rifiuti.

La Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000 e s.m.i., contenente disposizioni normative per l’attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

La D.G.P. n. 287-74102 del 11/04/2006 di “Approvazione linee guida per lo svolgimento delle conferenze istruttorie”

Atteso che la competenza dell’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi

dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto Provinciale.

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 della Provincia di Torino - Programma 65 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

DETERMINA

- 1) **di rilasciare** il provvedimento di riesame della Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 288-62959/2008 del 12/12/2008 e smi (rilascio di AIA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla società SMC S.p.a., con sede legale in Via G. Bensi 12/3, Comune di Milano, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi denominata Chivasso 3, sita in località Fornace Slet nel Comune di Chivasso.
- 2) **di concludere** nell'ambito del presente provvedimento il procedimento attivato dalla Provincia di Torino con nota protocollo n. 61905/LB7/GLS/SR del 09/04/2014, rilasciando delle prescrizioni specifiche relative al rifiuto identificato dal codice CER 191209 minerali (*ad esempio sabbia rocce*), utilizzato come materiale di ingegneria presso la discarica in oggetto, riportate nella sezione 2 dell'allegato al presente atto. Le prescrizioni dovranno essere adottate da parte della società SMC S.p.a. **entro il termine di 45 giorni** a decorrere dalla data di ritiro del presente atto.
- 3) **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater, comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni:
 - a) autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 della discarica denominata Chivasso 3, classificata nella sottocategoria di *discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas* ai sensi dell'art. 7, lettera c) del Decreto del 27/09/2010 per un volume complessivo totale di **1.606.961 m³** di rifiuti, senza considerare nel volume suddetto gli effetti derivanti dai cedimenti della massa dei rifiuti stessi che potrebbero verificarsi oltre la data di chiusura della discarica, e comprendendo altresì il materiale impiegato in discarica per la copertura giornaliera dei rifiuti, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto.
 - b) nulla osta del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento Regionale 1/R della Regione Piemonte del 20/02/2006 e s.m.i., recante la "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 3: il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile alla stessa;

5) **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame dell'AIA verrà disposto dall'autorità competente con le frequenze e le modalità individuate al medesimo articolo e pertanto:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

b) quando sono trascorsi dodici anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, in quanto la società SMC S.p.a. è in possesso, per l'impianto in oggetto, di un sistema di gestione ambientale ISO 14001

c) al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29 *octies* comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

6) **di aggiornare**, come previsto all'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le condizioni e prescrizioni contenute nel già citato provvedimento di AIA. Le nuove prescrizioni e condizioni cui attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata sono quelle riportate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

7) **di far salvo** quanto previsto dall'art. 29 *ter* comma 1 lett. m del D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, in merito alla relazione di riferimento, che dovrà essere redatta e trasmessa con le modalità da definirsi con apposito decreto ministeriale che verrà emanato ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 9 *sexies* del medesimo decreto.

8) **di prescrivere** alla società SMC S.p.a., **entro il termine di 45 giorni** a decorrere dalla data di ritiro del presente atto, la trasmissione di una relazione contenente gli opportuni approfondimenti circa la causa del superamento dei livelli di guardia per i parametri azoto ammoniacale e nichel presso i pozzi di monitoraggio denominati S13 e S24, ubicati a valle della discarica Chivasso 3, comunicati con protocollo n. 157c del 03/12/2014, da trasmettere alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento di Torino ed al Comune di Chivasso.

9) **di stabilire** che l'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente atto sia coperta da idonee garanzie finanziarie e che pertanto, **entro e non oltre il termine di 30 giorni** dalla data di ritiro del presente atto, siano integrate le garanzie già prestate adeguandole agli estremi del presente titolo autorizzativo ed al periodo indicato al precedente punto 5) lettera b), con le modalità individuate dalla D.G.R. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i e dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.. In caso di inadempienza la Provincia di Torino si riserva la facoltà di provvedere alla diffida e successivamente ad ulteriori provvedimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia. La fase di gestione di post chiusura della discarica dovrà essere comunque garantita tramite le forme di garanzia previste al comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs 36/2006; in caso di impossibilità, dovrà essere prevista una forma di garanzia equivalente, come tra l'altro previsto dalla Direttiva 1999/31/CE, compreso un fondo di accantonamento vincolato a favore dell'ente autorizzante da concordarsi con lo stesso ente.

10) **di stabilire** le modalità e le tempistiche del monitoraggio delle componenti ambientali a carico del gestore e del controllo programmato di cui all'art. 29 *decies* comma 3 D.Lgs. 152/06.

11) **di far salvo** il pagamento da parte del gestore delle spese necessarie per i controlli, come previsto dall'art. 33 commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 152/06.

12) **di stabilire** che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio delle

attività in oggetto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti.

13) **di stabilire** che le modalità di chiusura e di gestione post-operativa della discarica dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 36/2003, prevedendo una durata minima della fase di gestione post-operativa non inferiore ad anni 30 a decorrere dalla avvenuta chiusura della discarica stesso e comunque garantendo tale gestione post-operativa fino a quando la discarica comporti rischi per la salute pubblica e l'ambiente o risulti causa di molestie.

14) **di stabilire** che, in caso di violazione alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

15) **di dare atto** che presso il sito è presente una discarica attiva denominata Chivasso 0, la cui titolarità è in capo alla società SETA S.p.a., che rientra tra le attività sottoposte alla procedura di AIA sulla quale è stato rilasciato un provvedimento di riesame con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 158-22190/2014 del 27/06/2014.

16) **di dare atto** che presso il sito sono presenti delle attività tecnicamente connesse che non rientrano tra le attività sottoposte alla procedura di AIA ma che esercitano sulla base di autorizzazioni rilasciate secondo le disposizioni normative. Tali attività sono:

a) attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R13) autorizzata con D.D. n. 208-295551/2006 del 14/09/2006 e smi (scadenza autorizzazione 14/09/2016) con titolarità in capo alla società SMC S.p.a., attualmente non attiva per le motivazioni riportate in premessa

b) attività di recupero gas di discarica in procedura semplificata ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e smi, con titolarità in capo alla società Volteo Energie S.p.a (iscrizione n. 270/2011, scadenza 05/07/2016) svolta nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs. del 05/02/1998 all'Allegato 2, suballegato 1, punto 2, in materia di limiti alle emissioni e di monitoraggi in continuo degli inquinanti atmosferici.

17) **di dare atto** che le prescrizioni emanate con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 68-9634/2012 del 19/03/2012, relative alla permanenza dei rifiuti provenienti dal sito di bonifica ex SISAS di Pioltello-Rodano presso la discarica in oggetto, sono contemplate ai punti 10 e 11 delle relazioni annuali prescritte nelle sezioni 5 e 6 dell'allegato al presente atto.

18) **di autorizzare** la società SMC all'adozione di quanto riportato nella nota protocollo n. 93c/14/ed del 17/06/2014, relativa alle modalità di gestione del gas con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *In relazione all'applicazione di livelli di depressione minima, pari a 0.1 mBar in corrispondenza dell'anello perimetrali di pozzi contigui al telo di impermeabilizzazione, si ritiene che tale deroga possa essere concessa solo nei pozzi appartenenti a tale anello presso i quali la concentrazione di metano risulta incompatibile con l'impiego del biogas a fini energetici.*

- *Non si ritiene opportuno limitare il numero complessivo dei pozzi di estrazione a servizio dell'impianto, soprattutto se la distribuzione dei pozzi che verrebbero dismessi presenta, come nel caso proposto, una concentrazione in particolari settori dell'impianto. Si ritiene di conseguenza che i pozzi per i quali viene proposta la dismissione debbano essere rimpiazzati secondo le modalità attualmente previste nel provvedimento autorizzativo. Si concorda invece con le modalità di dismissione proposte*

che permetterebbero di conservare l'azione di drenaggio verticale del percolato all'interno del corpo della discarica"

Lo stato di avanzamento delle opere di cui sopra dovrà essere relazionato all'interno del punto 3) della relazione semestrale di cui alla sezione 5 dell'allegato al presente atto.

19) **di prendere atto** dell'installazione e gestione di una piattaforma per rifiuti inerti presso l'area di servizio della discarica, prodotti dal Comune di Chivasso, a servizio dei cittadini e di piccole imprese, con utilizzo di detto materiale come materiale di ingegneria, all'interno della discarica in oggetto.

20) **di dare atto** che, qualora fossero accertati dagli Enti di controllo effetti negativi sull'ambiente, ovvero molestie nei confronti della popolazione residente nell'area circostante la discarica, quale ad esempio la propagazione di odori sgradevoli, la limitazione prescritta per quanto riguarda il rifiuto identificato dal codice *CER 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*, potrà essere opportunamente rivista.

21) **di prendere atto** che la società SMC S.p.A. intende avvalersi del deposito temporaneo di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

22) **di dare atto** che il Comune di Chivasso coordina il Tavolo Tecnico di cui al punto 4) della D.G.P. n. 797-39959 del 29/07/2008, con funzioni di osservatorio ambientale.

23) **di prescrivere** che la Società SMC S.p.a. provveda a fornire ogni assistenza per garantire l'operatività del Tavolo Tecnico di cui al precedente punto 22), nonché gli elaborati e gli approfondimenti che verranno richiesti. Dovrà inoltre assicurare l'accesso ai cantieri secondo il programma di attività del Tavolo stesso. Nel Tavolo tecnico dovranno essere inoltre definiti gli interventi per la riqualificazione ambientale e sociale del nucleo abitato di Cascina Crova.

24) **di stabilire** che la società SMC S.p.A. provveda quanto indicato al punto 10) dell'allegato A della D.G.P. n. 797-39959 del 29/07/2008, relativo agli interventi di compensazione secondo le modalità indicate nel punto medesimo.

25) **di far salvo** quanto previsto dall'art. 29 *ter* comma 1 lett. m del D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, in merito alla relazione di riferimento, che dovrà essere redatta e trasmessa con le modalità da definirsi con apposito decreto ministeriale che verrà emanato ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 9 *sexies* del medesimo decreto.

26) **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse della D.G.P. n. 797-39959 del 29/07/2008, considerata l'elevata pressione delle discariche di Regione Pozzo sul territorio circostante, che l'ampliamento della discarica di Chivasso 3 (lotti 5 e 6) dovrà considerarsi conclusivo e finalizzato al recupero della discarica stessa.

27) **di stabilire** che l'attività di smaltimento dei rifiuti autorizzata con il presente atto sia condotta garantendo l'adozione di tutti gli interventi atti a limitare le problematiche in merito alla qualità delle acque sotterranee, con particolare riferimento al pozzo acquadottistico denominato Baragino.

28) **di prescrivere** che l'attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica effettuata nel rispetto, da parte della società SMC S.p.A., di rendere disponibili al pubblico, sul proprio sito internet o, se non possibile, a disposizione del Tavolo Tecnico, i risultati dei monitoraggi che verranno prescritti in sede autorizzatoria.

29) **di disporre** la trasmissione della comunicazione di avvenuta emanazione del presente atto al Sindaco del Comune di Chivasso e all'ARPA Dipartimento di Torino, per quanto di rispettiva competenza.

L'allegato fa parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ritiro del presente atto innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

GLS/sr

Torino, 18/12/2014

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo GUERRINI)

ALLEGATO

Costituito da:

- **SEZIONE 1: Prescrizioni relative alla Gestione Operativa della discarica per rifiuti non pericolosi (Chivasso 3) sita in Località Fornace Slet, Comune di Chivasso.**
- **SEZIONE 2: Elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento presso la discarica per rifiuti non pericolosi (Chivasso 3) sita in Località Fornace Slet, Comune di Chivasso.**
- **SEZIONE 3: Prescrizioni relative al Ripristino Ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi (Chivasso 3) sita in Località Fornace Slet, Comune di Chivasso.**
- **SEZIONE 4: Prescrizioni relative alla Gestione Post-Operativa della discarica per rifiuti non pericolosi (Chivasso 3) sita in Località Fornace Slet, Comune di Chivasso.**
- **SEZIONE 5: Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti non pericolosi (Chivasso 3) sita in Località Fornace Slet, Comune di Chivasso: Gestione Operativa.**
- **SEZIONE 6: Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti non pericolosi (Chivasso 3) sita in Località Fornace Slet, Comune di Chivasso: Gestione Post Operativa.**
- **SEZIONE 7: Prescrizioni in materia di gestione delle acque meteoriche ed emissioni sonore della discarica per rifiuti non pericolosi (Chivasso 3) sita in Località Fornace Slet, Comune di Chivasso.**

SEZIONE 1: Prescrizioni relative alla Gestione Operativa della discarica per rifiuti non pericolosi (Chivasso 3) sita in Località Fornace Slet, Comune di Chivasso.

- 1) L'impianto deve essere gestito secondo gli intendimenti gestionali e successive integrazioni approvate, fatte salve le prescrizioni di cui ai successivi punti. Sono fatte salve, inoltre, tutte le prescrizioni gestionali di cui all'allegato 2 del D.lgs. n. 36/2003 per le discariche per rifiuti non pericolosi e del D.M. del 14/01/2008 per quanto non modificato con il presente atto. Gli impianti e le attrezzature utilizzati devono possedere i requisiti indicati negli elaborati forniti.
- 2) Durante la gestione della discarica, la società SMC S.p.A. deve adottare tutti quegli accorgimenti necessari per evitare, la produzione e la diffusione di polveri e di rifiuti soggetti a trasporto eolico, con particolare riguardo alle fasi di scarico, accumulo e di movimentazione dei materiali. A tal fine devono essere effettuate, con frequenza almeno settimanale, operazioni di riduzione della produzione di polveri sulle piste sterrate di accesso al corpo discarica, dove è prevista l'attività di trasporto e carico/scarico dei rifiuti.
- 3) La raccolta e l'allontanamento delle acque di percolamento prodotte dalla discarica deve avvenire con modalità e frequenza tale da garantire la completa rimozione del percolato insistente al di sopra del sistema di impermeabilizzazione. Deve essere garantito la funzionalità dei sistemi automatizzati di monitoraggio ed estrazione nonché l'allontanamento in continuo del percolato prodotto impedendo qualunque ristagno o accumulo del medesimo al di sopra dei sistemi di impermeabilizzazione. Inoltre deve essere evitata ogni interconnessione tra la rete che convoglia i percolati e qualsiasi altra rete di raccolta e distribuzione acque a servizio dell'insediamento, nonché la rete di raccolta delle acque meteoriche. Al fine di evitare l'interruzione dell'emungimento del percolato dalla discarica ad opera del sistema di controllo in automatico del livello del percolato a servizio dei serbatoi di accumulo del medesimo, deve essere mantenuta una capacità residua di stoccaggio del percolato non inferiore al 30% del volume complessivo di stoccaggio. Qualora, per condizioni particolari (es. eventi meteorologici eccezionali opportunamente documentati), fosse necessario utilizzare la capacità residua sopra citata, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento di Torino ed al Comune di Chivasso.
- 4) E' vietata ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all'interno del corpo della discarica.
- 5) In caso si riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti sul suolo o nel sottosuolo, devono essere assicurati tempestivi interventi secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
- 6) Il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita incontrollata di acque potenzialmente contaminate all'esterno della struttura impermeabilizzata. Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate da movimentazione dei rifiuti. Devono inoltre essere previste idonee barriere e presidi atti ad impedire l'ingresso presso la discarica di estranei o di animali randagi. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti finalizzati al corretto ed efficace mantenimento nel tempo della barriera arborea di mascheramento estesa a tutta l'area in disponibilità sui mappali n. 223 e 224, esterna al perimetro della discarica ed estesa verso NNO fino al confine di proprietà.
- 7) Immediatamente sottovento nella zona di scarico dei rifiuti devono essere disposti schermi mobili, di altezza non inferiore a metri 2, atti a trattenere i materiali leggeri soggetti a trasporto eolico.
- 8) Contro gli inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli, la società SMC S.p.A. é tenuta ad adottare tutti i sistemi ed i prodotti esistenti necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi ed i prodotti da adottarsi dovranno essere preventivamente approvati dall'Autorità Competente.

9) La discarica deve garantire l'estrazione forzata del gas prodotto, che deve essere convogliato ad un sistema centralizzato di combustione e possibilmente di recupero energetico, dimensionato in modo da consentire l'eliminazione di tutto il gas captabile potenzialmente prodotto dalla discarica medesima. Per i settori di discarica caratterizzati dalla presenza di un sistema definitivo di copertura, deve essere garantita **un'efficienza minima, calcolata su base annuale, del 85%** del gas di discarica inviato a termodistruzione/recupero energetico, rispetto alla produzione teorica opportunamente determinata. Il rispetto dei suddetti valori di efficienza minima deve essere verificato mediante la presenza di appositi sistemi di controllo che permettano la misura in continuo della quantità di gas di discarica estratto ed avviato ai singoli sistemi di estrazione combustione/recupero energetico, nonché del loro tempo di funzionamento. L'eventuale disfunzione dei sistemi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata agli organi competenti con indicazione delle tempistiche di ripristino della loro funzionalità. Il sistema di estrazione forzata e combustione del biogas dovrà essere attivato non appena la concentrazione di metano delle emissioni gassose rilevate presso i pozzi di estrazione presenti presso la discarica **sia uguale o maggiore al 5% in volume**. L'estrazione forzata del gas prodotto dovrà comunque essere svolta in modo tale da evitare l'intrusione di aria atmosferica all'interno della discarica stessa in concentrazione superiore a soglie di sicurezza opportunamente predisposte.

10) Le modalità di gestione del gas di discarica previste per la fase di gestione operativa dovranno garantire il rispetto integrale delle condizioni indicate nella documentazione progettuale trasmessa dalla società SMC S.p.A. con particolare riferimento alle dotazioni impiantistiche ed alle loro caratteristiche necessarie per il mantenimento dei livelli di efficienza di captazione prescritti con il presente atto. Per quanto riguarda il raccordo a gomito tra i nuovi pozzi ad asse verticale al drenaggio di fondo dell'invaso dei lotti 1-2-3-4 esistenti, si prescrive di mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali, al fine di garantire una corretta estrazione del gas di discarica presso ciascun pozzo.

11) Le eventuali modifiche delle condizioni impiantistiche e gestionali dovranno essere preventivamente approvate dalla Provincia di Torino. Qualora si riscontrassero, sulla base del monitoraggio del gas di discarica prescritto nella sezione 5 dell'allegato al presente atto, particolari eccedenze di biogas sfiorate alle torce, dovrà essere previsto il recupero energetico di tali volumi di biogas anche attraverso l'installazione di unità supplementari.

12) Ad esclusione delle situazioni di temporaneo scollegamento al sistema di estrazione indicate al successivo punto 13), presso tutte le opere di estrazione del gas presenti nella discarica deve essere garantita la presenza di condizioni di depressione sufficienti al mantenimento del raggio di influenza necessario a garantire una adeguata copertura della discarica. I valori di depressione minima necessaria a determinare il raggio di influenza suddetto, definito come la distanza dal sistema di estrazione alla quale si rileva una depressione di 2.5 mm di acqua, devono essere determinati dalla società SMC presso ciascun pozzo, anche sulla base dei risultati di apposite prove sperimentali svolte in situ e comunicate alle Autorità Competenti. In assenza della determinazione e comunicazione da parte della società SMC dei suddetti valori di depressione minima ed in assenza di condizioni di temporanea interruzione del sistema d'estrazione forzata causate da motivate condizioni di pericolo (es. concentrazione di ossigeno nella miscela di gas aspirata dal singolo sistema oltre soglie di rischio opportunamente predeterminate), il valore minimo di depressione applicato mediante il sistema di estrazione forzata a ciascun pozzo, rilevato alla testa dello stesso, ubicato nei settori dotati di copertura definitiva, deve essere **non inferiore a 10 mm di acqua (1 mbar)**. Presso i pozzi di estrazione ubicati in aree di smaltimento attive o dotate di copertura provvisoria, il valore minimo di depressione applicato deve essere **non inferiore a 1 mm di acqua (0,1 mbar)**. Inoltre deve essere garantita costantemente la posa in opera e la messa in funzione dei pozzi di estrazione, nonché essere prevista la loro immediata sostituzione in caso di disfunzione o danneggiamento, dandone comunicazione alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento di Torino ed al Comune di Chivasso con

indicazione del numero e della sigla dei pozzi coinvolti e dei tempi previsti per il ripristino o l'attivazione del funzionamento. Il mantenimento delle condizioni di depressione di cui sopra è inoltre subordinato al rispetto integrale delle condizioni definite ai seguenti punti.

12.1) Qualora non sia possibile mantenere presso ciascun pozzo di estrazione le condizioni di depressione minima di cui al precedente punto 12), il titolare della autorizzazione deve darne comunicazione entro 5 giorni dalla rilevazione alle Autorità Competenti. Entro 30 giorni dalla rilevazione deve comunicare gli interventi correttivi previsti che dovranno essere definitivamente conclusi entro 120 giorni dalla rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi deve prevedere il ripristino del punto di estrazione e il suo collegamento al sistema di estrazione forzata con la relativa imposizione delle condizioni di depressione minima sopra citate o la sua definitiva sostituzione con un nuovo pozzo, da effettuarsi sempre entro il termine di 120 giorni dalla rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi suddetti deve essere certificata da apposita relazione tecnica da trasmettere, entro il termine di 120 giorni di cui sopra, alle Autorità Competenti, a firma di un tecnico laureato e abilitato competente in materia.

12.2) I livelli minimi di depressione di cui al precedente punto 12) devono essere sempre garantiti ad esclusione della presenza di condizioni di rischio costituite dal superamento di uno o più dei seguenti livelli di guardia, indici di intrusione di aria atmosferica all'interno della massa dei rifiuti o di rischio di incendio in discarica ($O_2 > 5\%$, $CO > 100$ ppm, $T^{\circ}LFG > 55^{\circ}C$). La presenza delle suddette condizioni di rischio deve essere tempestivamente comunicata alle Autorità Competenti entro il termine 48 ore dalla rilevazione ed i pozzi interessati devono essere tempestivamente inseriti in un programma di interventi correttivi di emergenza, al fine di eliminare definitivamente le condizioni di rischio, entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data della prima rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi suddetti deve essere certificata da apposita relazione tecnica da trasmettere, sempre entro il termine di 60 giorni di cui sopra, alle Autorità Competenti, a firma di un tecnico laureato e abilitato competente in materia.

12.3) Oltre agli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti punti 12.1) e 12.2), presso la discarica devono essere mantenuti e tempestivamente aggiornati gli appositi elenchi dei pozzi presso i quali sono state rilevate condizioni di anomalia o di rischio, di cui ai punti medesimi, con indicazione della data di rilevazione, delle successive comunicazioni trasmesse alle Autorità Competenti e dello stato di avanzamento degli interventi correttivi adottati.

12.4) È ammessa la presenza di condizioni di anomalia caratterizzate da assenza di condizioni minime di depressione presso i pozzi di estrazione per un massimo del 15% (approssimato all'unità superiore) della dotazione totale dei pozzi di estrazione del gas previsti in sede di autorizzazione o successivamente sostituiti. Tale situazione è verificata sui pozzi di captazione collegati al sistema di estrazione forzata del gas indicati nella Planimetria allegata alla nota protocollo n. 123c/13/ed del 03/09/2013. Qualsiasi variazione del sistema di estrazione del gas descritto nella planimetria suddetta, dovrà essere tempestivamente comunicata dalla stessa società alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale e all'ARPA Dipartimento di Torino. Non è ammessa la presenza di un numero di pozzi contigui che non rispettano le condizioni di depressione indicata al punto 12) superiore a 3 pozzi, all'interno della discarica. Nella verifica della contiguità e del numero massimo di pozzi soggetti ad anomalia (15%) non sono considerati i pozzi temporaneamente non connessi all'impianto di estrazione forzata contenuti nell'apposito elenco di cui al successivo punto 13) o i pozzi presso i quali sono state rilevate condizioni di rischio di intrusione di aria o di incendio, ed inseriti nel programma di interventi correttivi, indicati al punto 12.2) e contenuti nel relativo elenco. Sono altresì considerati nella verifica i pozzi soggetti ad anomalia di cui al punto 12.1) ed indicati nel relativo elenco.

12.5) Sono accettabili situazioni temporanee di anomalia del sistema di estrazione forzata, qualora sussistano condizioni straordinarie caratterizzate da temperatura atmosferica particolarmente rigida (es.: prolungati periodi

con temperatura atmosferica <0 °C o interessati da abbondanti precipitazioni nevose) che possono indurre temporanee difficoltà nella gestione del gas di discarica. Tali situazioni devono essere tempestivamente comunicate, comunque non oltre 24 ore dalla rilevazione dell'anomalia, dal titolare dell'autorizzazione alle Autorità Competenti, con indicazione delle problematiche riscontrate, dei pozzi interessati e delle soluzioni adottate. Tale condizione è da considerarsi straordinaria, in quanto il sistema di gestione del gas di discarica deve comunque essere allestito in modo da garantire la sua efficienza anche nelle condizioni di clima rigido che caratterizzano normalmente il territorio sul quale insiste l'impianto.

12.6) Durante la fase di gestione post-operativa, qualora sia stata documentata una diminuzione significativa della produzione di gas di discarica, potranno essere adottate, su specifica richiesta del titolare dell'autorizzazione e previa approvazione di questa Provincia, particolari condizioni di gestione del gas medesimo, in difformità alle prescrizioni sopra indicate.

13) Qualora le operazioni di scarico dei rifiuti o di manutenzione della rete di estrazione, opportunamente documentate, non consentissero il collegamento di alcuni pozzi di estrazione al sistema di estrazione forzata del gas, gli stessi possono essere temporaneamente scollegati. Nel caso in cui i pozzi di cui sopra siano ubicati nei settori dotati di copertura definitiva o copertura provvisoria costituita da materiale ignifugo, essi devono essere temporaneamente dotati di idonei sistemi statici di combustione ad accensione automatica. Negli altri casi, quali ad esempio la loro localizzazione in aree di smaltimento attive o in aree non dotate di copertura provvisoria costituita da materiale ignifugo, i pozzi devono essere attrezzati con idonei sistemi di sigillatura (campane in HDPE dotate con tappo sul raccordo a T, come definito dalla società SMC S.p.a. nella nota protocollo n. 102c/13/ed del 16/07/2013, opportunamente sigillato, che permettano il ripristino del collegamento in qualsiasi momento al sistema di estrazione centralizzato). I pozzi di estrazione nelle suddette condizioni devono essere indicati all'interno di un apposito elenco tempestivamente aggiornato e mantenuto a disposizione presso la discarica, con indicazione del numero e della sigla dei pozzi coinvolti, la tipologia di allestimento (torcia o campane in HDPE dotate con tappo sul raccordo a T) e dei tempi previsti per il ripristino o l'attivazione del collegamento. L'elenco aggiornato dei pozzi scollegati deve essere tempestivamente trasmesso alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento di Torino ed al Comune di Chivasso, comunque entro e non oltre il termine di 48 ore dalla sua adozione o dalla sua successiva modifica. Nelle comunicazioni di cui sopra devono essere indicate le motivazioni dello scollegamento temporaneo nonché i termini entro i quali i suddetti pozzi saranno nuovamente collegati al sistema di estrazione forzata. Le condizioni di scollegamento temporaneo devono essere strettamente limitate alla presenza di attività di smaltimento nell'area in cui la testa del pozzo risulta ubicata o alla durata dell'attività di manutenzione che ne ha determinato la necessità di scollegamento.

14) Tutti i sistemi di estrazione devono essere opportunamente attrezzati al fine di evitare l'ingresso di aria atmosferica all'interno degli stessi e la fuoriuscita incontrollata di gas di discarica in atmosfera, nonché devono essere dotati alla testa di un'apposita valvola per il campionamento del gas e la misura della depressione applicata.

15) Il sistema di termodistruzione del gas di discarica, in caso di impraticabilità del recupero energetico, deve prevedere una temperatura di combustione > 850 °C, concentrazione di ossigeno $\geq 3\%$ e tempo di ritenzione ≥ 0.3 secondi.

16) Il sistema centralizzato di aspirazione e combustione/recupero energetico indicato al punto precedente dovrà essere dotato di un sistema automatico di accensione, controllo della combustione ed interruzione in caso di disfunzione o pericolo, nonché di apposita strumentazione per la rilevazione in continuo di:

- depressione applicata alla rete di captazione;
- pressione di esercizio del sistema di combustione;
- contenuto in ossigeno della miscela aspirata;

- temperatura di combustione
- tempo di funzionamento
- quantità di gas inviata al recupero energetico e/o alla termodistruzione
- tempo di funzionamento dei sistemi di termodistruzione/recupero energetico

17) L'impianto di estrazione e trasporto del biogas deve essere realizzato in modo tale da prevenire l'accumulo e ristagno all'interno dello stesso del percolato e dei liquidi di condensa, nonché prevedere l'aggiustamento della rete di captazione in seguito a fenomeni di assestamento del corpo della discarica. I sistemi resi inservibili a seguito dell'assestamento della massa dei rifiuti in discarica o a causa di danneggiamenti accidentali dovranno essere tempestivamente riparati o sostituiti.

18) I sistemi di controllo in continuo della quantità di gas estratto, inviata al recupero energetico e/o alla termodistruzione, devono essere realizzati in modo tale da evitare qualunque manomissione o alterazione dei dati rilevati.

19) Deve essere effettuata una verifica strumentale delle emissioni sonore effettivamente indotte una volta avviata la fase di ampliamento della discarica, quando le operazioni di smaltimento dei rifiuti saranno condotte alla distanza minima dai ricettori, in modo da verificare l'attendibilità delle previsioni attuali e, nel caso di eventuali criticità residue, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

20) Nell'ambito della discarica deve essere impedito il deposito di materiali combustibili o parzialmente combustibili non completamente estinti; è inoltre vietato l'incenerimento dei rifiuti di qualsiasi tipo. Deve essere inoltre costantemente garantita l'adozione di specifiche procedure di controllo e di gestione, atte ad evitare l'insorgere ed il propagarsi di incendi presso la discarica, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- controllo dettagliato dei rifiuti in ingresso in discarica al fine di individuare tempestivamente eventuali situazioni di combustione in atto
- accesso in discarica consentito esclusivamente di mezzi operativi e di trasporto dei dotati di appositi accorgimenti che evitino qualunque contatto di parti incandescenti con i rifiuti trasportati o presenti in discarica
- osservanza del divieto assoluto di fumare o di usare fiamme libere presso tutta l'area della discarica e presso le strutture ad essa annesse, con esclusione dei sistemi di combustione del gas di discarica
- costante adozione di un'adeguata e completa copertura giornaliera dei rifiuti posti a discarica costituita da un riporto di materiale di idoneo spessore e caratteristiche.
- presenza costante presso la discarica di adeguate quantità di materiale estinguente e di copertura pronto all'uso nonché di mezzi adeguati atti a garantire tempestivamente efficaci interventi di spegnimento degli incendi
- presenza costante presso la discarica di personale di controllo in grado di rilevare la presenza di incendi all'interno della massa di rifiuti presenti nella discarica medesima
- monitoraggio periodico dei gas in uscita dai sistemi di estrazione del gas presenti presso la discarica e dalla superficie della stessa, con rilevazione della eventuale presenza di CO (monossido di carbonio) e della temperatura del gas, allo scopo di evidenziare la presenza di eventuali anomalie connesse a fenomeni di combustione. Nel caso in cui si verificasse il superamento del valore di 100 ppm di CO, la società SMC dovrà tempestivamente avvisare la Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
- divieto di smaltire presso la discarica o accumulare sulla superficie della stessa, pneumatici interi fuori uso, esclusi i pneumatici usati come materiale d'ingegneria e i pneumatici per biciclette. I pneumatici fuori uso eventualmente utilizzati come materiale d'ingegneria a protezione delle pareti interne della discarica dovranno essere riempiti, immediatamente dopo la loro posa in opera, con materiale naturale terroso privo di ciottoli a spigoli vivi o altri materiali indesiderati che potrebbero produrre un danneggiamento delle strutture

di impermeabilizzazione

21) Deve essere garantita l'adozione di un piano di emergenza in caso di incidenti rilevanti (incendio, migrazione di gas in atmosfera e nel sottosuolo, inquinamento del suolo per sversamenti accidentali, rilascio di percolato nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) notificato agli Organi Competenti.

22) L'impianto di discarica deve essere dotato di una centralina meteorologica idonea alla rilevazione di:

- direzione ed intensità del vento,
- temperatura dell'aria,
- umidità dell'aria,
- precipitazioni meteoriche
- evaporazione (anche calcolata)

I dati provenienti dalla suddetta centralina dovranno essere conservati presso l'impianto e messi a disposizione degli organi di controllo, secondo le modalità stabilite sezione 5 dell'allegato al presente atto.

23) La viabilità di accesso alla discarica deve garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità e le molestie derivanti dal traffico di mezzi in ingresso ed uscita dalla discarica. La viabilità interna della discarica deve garantire un agevole accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto, compresi quelli relativi ai sistemi di gestione del gas di discarica, in ogni periodo dell'anno.

24) Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato con modalità tali da garantire condizioni di stabilità degli stessi e delle strutture della discarica collegate. I rifiuti devono essere depositi in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori a 30°. Le modalità di scarico dei rifiuti devono garantire la possibilità di adottare un'efficace copertura giornaliera degli stessi, secondo i criteri indicati al successivo punto 25), ed il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica.

25) Al termine di ciascuna giornata lavorativa, tutti i fronti i rifiuti scaricati, esposti all'atmosfera, devono essere completamente ricoperti con uno strato di materiale naturale o artificiale idoneo ad evitare il trasporto eolico dei rifiuti stessi nonché evitare la propagazione di incendi. Qualora per la suddetta copertura venissero utilizzati rifiuti, questi dovranno esclusivamente essere quelli indicati al punto 3) della sezione 2 dell'allegato al presente atto.

26) E' fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area. La frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte devono essere concordati con le competenti Autorità di Controllo, in funzione delle condizioni climatiche locali e del tipo di rifiuti trattati.

27) Nell'ambito della discarica é vietata ogni forma di cernita manuale.

28) Il titolare dell'autorizzazione, nella fase operativa, dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici.

29) A far data dalla chiusura della discarica, il soggetto autorizzato é responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

30) E' fatto obbligo di realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli Organi di Controllo ritengano necessari, durante la fase di costruzione, gestione operativa e post-chiusura della discarica.

31) L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

32) Qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la discarica durante la fase di gestione operativa, deve essere immediatamente comunicata (anche a mezzo fax) alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Chivasso. Tali comunicazioni devono riguardare anche eventuali possibili danni ai

sistemi di protezione ambientale della discarica, derivanti dai fenomeni di cedimento o di instabilità della massa dei rifiuti e/o del sottofondo.

33) È fatto obbligo di un **preavviso minimo di 30 giorni** della data di cessazione definitiva dell'attività di smaltimento dei rifiuti della discarica in oggetto, alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Chivasso.

SEZIONE 2: Elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento presso la discarica per rifiuti non pericolosi (Chivasso 3) sita in Località Fornace Slet, Comune di Chivasso.

1) Lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica dovrà avvenire nei limiti imposti dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 36/2003 e smi, dal Decreto Ministeriale del 27/09/2010 relativo alla “Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e dalla D.G.R. n. 23-11602 del 15/06/2009, che stabilisce i “Criteri e procedure per l’ammissibilità di rifiuti speciali non pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi”. L’eventuale autorizzazione allo smaltimento presso la discarica di rifiuti non elencati come ammissibili nella presente sezione potrà essere concessa mediante atto separato, previa istanza da parte della società SMC S.p.A., nella quale siano fornite precisazioni inerenti la provenienza e la caratterizzazione di detti rifiuti.

2) Per il parametro DOC, sono confermate le deroghe già rilasciate delle concentrazioni limite nell’eluato stabilite alla Tabella 5, art. 6 del Decreto del 03/08/2005, stabilendo il valore limite relativo al DOC pari a 500 mg/l, fermo restando quanto stabilito all’art. 6, tab. 5, asterisco singolo (*) del Decreto del 27/09/2010. Lo smaltimento dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni gestionali impartite con il presente atto, con particolare riferimento alla gestione del gas di discarica.

3) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i **rifiuti inerti** contrassegnati dai seguenti codici CER (in neretto), esclusivamente per il loro utilizzo all’interno del perimetro della discarica medesima per le operazioni di copertura giornaliera e per la realizzazione di piste di accesso ai piazzali di scarico e di strutture di contenimento. Ai fini dell’ammissione in discarica dei suddetti rifiuti il titolare dell’autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, che prevede, per ogni carico di rifiuti, il controllo della documentazione, la verifica della conformità delle caratteristiche indicate nel formulario ai criteri di ammissibilità, nonché l’ispezione visiva. Per i rifiuti indicati con ** (codici a specchio) è necessario, per ogni serie omogenea di conferimenti, effettuare le verifiche analitiche di conformità previste all’art. 11, terzo comma, lettera f) del D.Lgs. 36/2003. Tali verifiche possono essere omesse se, mediante la sola ispezione visiva, è possibile escludere ogni caratteristica di pericolosità dei rifiuti. L’impiego dei suddetti rifiuti all’interno della discarica può essere effettuato limitatamente alla idoneità delle caratteristiche geotecniche dei rifiuti stessi e con l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la propagazione di polveri e molestie in genere nonché ad evitare eventuali danneggiamenti delle strutture della discarica. Tali rifiuti devono essere depositati, in attesa di utilizzo, in un’area appositamente definita e delimitata, in modo da rendere più semplice l’individuazione di tale materiale in fase di controllo.

I rifiuti provenienti da siti sottoposti a procedure bonifica non devono superare le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) indicate nell’allegato 5, tabella 1, colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) del D.lgs. n. 152/2006 e smi. È possibile accettare presso la discarica rifiuti provenienti da siti sottoposti a procedure di bonifica ove, presso i siti medesimi, sia stato rilevato il superamento delle CSC indicate nell’allegato 5, tabella 1 stabilite per siti ad uso commerciale e industriale, solo qualora sia stato chiaramente definito nella documentazione progettuale presentata e approvata ai sensi dell’art. 242, ovvero dell’art. 249 in caso di procedura semplificate, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi che i rifiuti stessi provengano esclusivamente da una fase di bonifica o da un’area chiaramente perimetrata, presso la quale sia stato verificato, mediante indagini specifiche, il rispetto dei limiti di cui alle CSC indicate nell’allegato 5, tabella 1, colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

I rifiuti che non provengono da siti sottoposti a procedure di bonifica, ma che sono caratterizzati da una componente terrosa con una frazione passante al vaglio 2 mm, devono garantire il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) indicate nell’allegato 5, tabella 1, colonna B del D.lgs. n. 152/2006 e smi.

È ammesso al conferimento presso la discarica il **rifiuto speciale non pericoloso**, contrassegnato dal codice **CER 160103 pneumatici fuori uso**, come materiale d’ingegneria, *limitatamente a quelli non esclusi ex art. 6,*

c.1, lett. o) del D.Lgs. 36/03 e da utilizzare esclusivamente per la protezione delle pareti, come zavorra per la copertura provvisoria e per la realizzazione della copertura finale della discarica in oggetto, come stabilito al punto 1) della sezione 3 dell'allegato al presente atto.

010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	**
010409	scarti di sabbia e argilla	
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
170101	cemento	
170102	mattoni	
170103	mattonelle e ceramiche	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	**
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	**
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	**
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	**
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	**
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	** limitatamente a materiali derivanti da attività di costruzione, demolizione e ristrutturazione di immobili, non recuperabili
191204	plastica e gomma	esclusivamente come materiale costituente lo strato di drenaggio del gas indicato al punto 1) della sezione 3 dell'allegato al presente atto, in merito alla struttura di copertura definitiva della discarica
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	provenienti esclusivamente da impianti autorizzati ai sensi dell'art 216 del D.Lgs 152/06, che effettuano un'attività di recupero sulle tipologie di rifiuti 7.1, 7.2, 7.6 e 7.11, previste al punto 7 (rifiuti ceramici e inerti), allegato 1, sub allegato 1 del DM 05/02/1998 e smi per i quali è previsto il recupero come sottofondi stradali
200202	terra e roccia	
200301	rifiuti urbani non differenziati	limitatamente a rifiuti inerti derivanti da lavori di piccola manutenzione domestica, nel rispetto di quanto riportato nella D.G.R. n. 12-1977 del 16/01/2006, inerente la "Raccolta differenziata dei rifiuti inerti derivanti da piccola manutenzione domestica, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 17 della L.R. n. 24/2002.

4) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i rifiuti speciali non pericolosi contrassegnati dai seguenti codici CER (**in neretto**). Ai fini dell'ammissione in discarica dei suddetti rifiuti il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, che prevede, per ogni carico di rifiuti, il controllo della documentazione, la verifica della conformità delle caratteristiche indicate nel formulario ai criteri di ammissibilità, nonché l'ispezione visiva. Per i rifiuti indicati con ** (codici a specchio) è necessario, per ogni serie omogenea di conferimenti, effettuare le verifiche analitiche di conformità previste all'art. 11, terzo comma, lettera f) del D.Lgs. 36/2003. Tali verifiche possono essere omesse se, mediante la sola ispezione visiva, è possibile escludere ogni caratteristica di pericolosità dei rifiuti. L'ammissione del rifiuto in discarica è subordinato alla dichiarazione, da parte del produttore, che tale rifiuto costituisca la parte residuale risultante a seguito di una efficace organizzazione delle raccolte separate effettuate nel luogo di produzione. Qualora invece il conferitore si configurasse come impianto di trattamento rifiuti, questo deve essere in possesso di autorizzazione/iscrizione per l'esercizio di attività di recupero, e deve attestare, sotto la propria responsabilità che quanto conferito costituisce esclusivamente il residuo delle operazioni di selezione condotte.

020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020110	rifiuti metallici
030101	scarti di cortecchia e sughero

030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	**
030301	scarti di corteccia e legno	
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	
070299	rifiuti non specificati limitatamente a rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di altriimenti plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	
150101	imballaggi in carta e cartone	
150102	imballaggi in plastica	
150103	imballaggi in legno	
150104	imballaggi metallici	
150105	imballaggi in materiali compositi	
150106	imballaggi in materiali misti	
150107	imballaggi in vetro	
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose	
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	**
160116	serbatoi per gas liquido	
160117	metalli ferrosi	
160118	metalli non ferrosi	
160119	plastica	
160120	vetro	
160214	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	**
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	**
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	**
170201	legno	
170202	vetro	
170203	plastica	
170405	ferro e acciaio	
170407	metalli misti	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	**
191001	rifiuti di ferro e acciaio	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	
191201	carta e cartone	
191203	metalli non ferrosi	
191204	plastica e gomma	
191205	vetro	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	**
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	** limitatamente a residui che non contengono frazioni biodegradabili, con IRD non superiore a 1.000 mg O ₂ /kg s.v. h
200101	carta e cartone	
200102	vetro	
200110	abbigliamento	
200111	prodotti tessili	
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137	**
200139	plastica	
200140	metallo	
200303	residui della pulizia stradale	
200307	rifiuti ingombranti	

SEZIONE 3: Prescrizioni relative al Ripristino Ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi (Chivasso 3) sita in Località Fornace Slet, Comune di Chivasso.

1) La copertura finale **sulla sommità** della discarica deve prevedere almeno le seguenti strutture (a partire dal basso):

- uno strato di materiale della potenza di almeno 50 cm, con funzione di drenaggio del biogas e di rottura capillare, opportunamente collegato al sistema di captazione del biogas stesso, costituito da uno strato di 40 cm di triturato di pneumatici ricoperto da 10 cm di materiale fine.
- un geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione;
- uno strato di materiale argilloso della potenza di almeno 60 cm, opportunamente compattato in strati successivi di spessore non superiore a 20 cm, con funzione di barriera idraulica, con conducibilità idraulica $\leq 1 \times 10^{-6}$ cm/s o di caratteristiche equivalenti
- un geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione;
- uno strato di materiale artificiale costituito da geocomposito drenante, con funzione di barriera biologica e di drenaggio delle acque, opportunamente collegato ad una rete di raccolta e scarico, adeguatamente dimensionata;
- uno strato di almeno 100 cm di potenza costituito da terreno agrario e vegetale idoneo a garantire lo sviluppo della vegetazione prevista per il recupero ambientale finale dell'area; tale strato dovrà essere comunque opportunamente adeguato in funzione dello sviluppo radicale delle specie vegetali impiegate.

La copertura finale **sulle scarpate** della discarica deve prevedere almeno le seguenti strutture (a partire dal basso):

- uno strato di materiale della potenza di almeno 50 cm, con funzione di drenaggio del biogas e di rottura capillare, opportunamente collegato al sistema di captazione del biogas stesso, costituito da uno strato di 40 cm di triturato di pneumatici ricoperto da 10 cm di materiale fine.
- un geotessile tessuto-non tessuto, costituente lo strato inferiore di contenimento del materassino bentonitico;
- un materassino bentonitico equivalente ad uno strato di materiale argilloso, con conducibilità idraulica $\leq 1 \times 10^{-6}$ cm/s
- un geotessile tessuto-non tessuto, costituente lo strato superiore di contenimento del materassino bentonitico;
- uno strato di materiale artificiale costituito da geocomposito drenante, con funzione di barriera biologica e di drenaggio delle acque, opportunamente collegato ad una rete di raccolta e scarico, adeguatamente dimensionata;
- uno strato di almeno 100 cm di potenza costituito da terreno agrario e vegetale idoneo a garantire lo sviluppo della vegetazione prevista per il recupero ambientale finale dell'area; tale strato dovrà essere comunque opportunamente adeguato in funzione dello sviluppo radicale delle specie vegetali impiegate.

Le caratteristiche dei singoli strati della copertura suddetta dovranno garantire l'equivalenza e la funzionalità prevista dal D.Lgs. n. 36/2003, allegato 1 punto 2.4.3. L'utilizzo di pneumatici triturati nell'ambito della struttura suddetta dovrà essere impiegato con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di evitare sviluppi di incendi.

La sopraelevazione massima della discarica oltre il piano campagna deve essere limitata alla quota massima di **235,80 metri s.l.m.**, a far data dalla cessazione dell'attività di smaltimento, al lordo di eventuali cedimenti della massa dei rifiuti, al lordo del materiale di copertura giornaliera dei rifiuti ed ad esclusione della barriera di copertura finale, sopra descritta.

2) Per le scarpate laterali della struttura di copertura, lo strato di materiale argilloso costituente la barriera idraulica di cui sopra potrà essere opportunamente integrata o sostituita con materiale artificiale impermeabile dotato di analoghe caratteristiche idrauliche e strutturali. Il recupero ambientale dell'impianto deve prevedere anche l'eliminazione delle strutture inutili alla gestione post-operativa, compresa la sistemazione delle aree di servizio e delle relative strutture, i sistemi di raccolta del percolato e di estrazione del gas di discarica. La pendenza dei versanti realizzati dovrà essere tale da favorire lo scorrimento delle acque meteoriche di ruscellamento, raccolte da un'opportuna rete di canali, al fine di evitare l'erosione dei versanti stessi.

3) Le operazioni di ripristino ambientale finale dovranno avere immediatamente inizio presso ciascun settore della discarica a seguito della cessazione dell'attività di smaltimento, al raggiungimento delle quote massime previste per i rifiuti nel progetto approvato. Presso i settori della discarica ove risultano cessate le attività di smaltimento, qualora non sia possibile adottare immediatamente la struttura di copertura definitiva, potrà essere adottata temporaneamente una copertura provvisoria dotata di analoghe prestazioni. La copertura provvisoria temporanea dovrà garantire la corretta estrazione del gas prodotto dalla discarica, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto, nonché costituire una continua ed efficace barriera all'infiltrazione delle acque meteoriche nella discarica ed all'emissione di gas in atmosfera. L'adozione di sistemi temporanei di copertura provvisoria in luogo della copertura definitiva dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento di Torino, ed al Comune di Chivasso con indicazione dei settori di discarica interessati e dei tempi previsti per la posa in opera della copertura definitiva, le cui opere di allestimento dovranno comunque essere avviate immediatamente alla cessazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica.

4) L'installazione della gabbionatura al piede della scarpata della discarica in oggetto dovrà essere realizzata purché i rilevati fuori terra costituiti dalla massa di rifiuti e la soprastante struttura di impermeabilizzazione, mantengano le pendenze massime previste nel progetto definitivo autorizzato. Nello specifico, tali rilevati dovranno mantenere una pendenza massima del rilevato fuori terra costituito dalla massa dei rifiuti di 22°, tranne che sul lato del corpo discarica antistante l'abitato di Cascina Crova in cui, a seguito delle prescrizioni autorizzative, la pendenza delle scarpate in rilevato dovrà essere al massimo di 15° rispetto all'orizzontale (si ricorda che queste ultime scarpate dovranno essere opportunamente raccordate con le altre scarpate a pendenza di 22°). Tale gabbionatura non dovrà, inoltre, avere alcuna interferenza con i sistemi tecnologici di gestione della discarica e non dovrà provocare carichi puntuali che possano dal luogo a cedimenti differenziali. Le porzioni fuori terra e "a vista" della gabbionatura dovranno essere adeguatamente e tempestivamente ricoperte con interventi a verde di mascheramento coerenti con il progetto di recupero ambientale già autorizzato.

5) Il rispetto delle prescrizioni contenute al precedente punto 1), deve essere certificato mediante relazioni tecniche di collaudo in corso d'opera, redatte da un tecnico laureato competente in materia, estraneo alla Direzione Lavori. I lavori di realizzazione della struttura di cui sopra dovranno essere terminati **entro il termine massimo di anni 1** a decorrere dalla data di cessazione della attività di smaltimento presso la discarica. Le relazioni tecniche di collaudo devono essere inviate alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale ed al Sindaco del Comune di Chivasso, al termine di ciascuna fase di allestimento, secondo quanto indicato nel seguente schema minimo:

FASE A: realizzazione dello strato di drenaggio del gas di discarica

- Verifica dell'idoneità delle caratteristiche geotecniche del materiale utilizzato
- Verifica della permeabilità e dello spessore dello strato (≥ 50 cm), con funzione di drenaggio del biogas e di rottura capillare sulla base di un numero adeguato di punti di misura
- Verifica di stabilità del materiale posto sulle superfici in pendio
- Verifica del collegamento dello strato al sistema di captazione del gas di discarica
- Verifica stabilità del geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione sulle superfici in pendio
- Certificazione finale dell'idoneità dello strato

FASE B: realizzazione della barriera di impermeabilizzazione costituita da uno strato di materiale minerale compattato

- Verifica dell'idoneità delle caratteristiche geotecniche del materiale utilizzato
- Verifica delle modalità di posa in opera del materiale costituente la barriera (verifica del tipo e peso del mezzo compattatore utilizzato, numero minimo necessario di passate del mezzo medesimo)

- Verifica di ogni singolo strato intermedio di materiale posto in opera (almeno n. 3 verifiche in sito per ogni strato, per la determinazione di: spessore dello strato, umidità, densità; verifica della compenetrazione con gli strati sovrapposti e delle modalità di protezione dagli agenti atmosferici).
- Verifica dello spessore dello strato di materiale argilloso (≥ 60 cm), con funzione di barriera idraulica; (almeno n. 4 verifiche).
- Verifica del coefficiente di permeabilità della barriera (con conducibilità idraulica $\leq 1 \times 10^{-6}$ cm/s, mediante l'esecuzione di almeno n. 4 prove di permeabilità eseguite in sito).
- Indicazione dei rilievi eseguiti e delle prove effettuate presso apposite planimetrie e sezioni quotate.
- Verifica della stabilità dello strato posato sulle superfici in pendio.
- Verifica stabilità del geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione sulle superfici in pendio
- Certificazione finale dell'idoneità dello strato

FASE C: realizzazione dello strato drenante con materiali sintetici

- Verifica dell'idoneità delle caratteristiche geotecniche del materiale utilizzato
- Verifica della permeabilità dello strato con funzione di barriera biologica e di drenaggio delle acque (almeno n. 4 verifiche).
- Verifica stabilità dello strato sulle superfici in pendio
- Verifica del collegamento dello strato ad una rete di raccolta e scarico delle acque, adeguatamente dimensionata
- Indicazione degli interventi eseguiti mediante apposite planimetrie e sezioni quotate.
- Certificazione finale dell'idoneità dello strato

FASE D: realizzazione dello strato superficiale di copertura

- Verifica dell'idoneità delle caratteristiche pedologiche e dello spessore (≥ 100 cm), dello strato superficiale di copertura idoneo a garantire lo sviluppo della vegetazione prevista per il recupero ambientale finale della discarica
- Verifica della necessità e dell'idoneità di eventuali ammendanti utilizzati per il miglioramento delle caratteristiche dello strato
- Verifica stabilità dello strato sulle superfici in pendio
- Certificazione finale dell'idoneità dello strato

FASE E: realizzazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche di ruscellamento

- Verifica delle caratteristiche tecniche dei materiali impiegati e delle modalità di posa in opera, con particolare riferimento al dimensionamento ed alla disposizione delle opere di canalizzazione
- Verifica dell'idoneità e del dimensionamento dei punti di scarico.
- Planimetria con l'ubicazione dei punti di "scarico" delle acque meteoriche captate dai "tubi in HDPE", come indicato nella tavola 2 della documentazione trasmessa dalla società SMC S.p.a. con nota protocollo n. 127/11/sf del 12/04/2011
- Certificazione finale dell'idoneità del sistema.

FASE F: realizzazione del sistema di estrazione forzata e combustione del gas di discarica

- Certificazione della realizzazione di sistema d'estrazione forzata e termodistruzione/recupero energetico del gas, nella sua configurazione definitiva, comprensivo dei relativi sistemi di controllo del funzionamento e dell'efficienza, sulla base della documentazione progettuale approvata e delle prescrizioni di cui al presente atto

FASE G: collaudo finale e certificazione della realizzazione della barriera di copertura finale

- Verifica topografica finale dello spessore della barriera e della morfologia del sistema di copertura
- Indicazione di tutte opere eseguite mediante apposite planimetrie, tavole dei particolari e sezioni.
- Relazione di collaudo finale e certificazione.

SEZIONE 4: Prescrizioni relative alla Gestione Post-Operativa della discarica per rifiuti non pericolosi (Chivasso 3) sita in Località Fornace Slet, Comune di Chivasso.

- 1) Durante la gestione post-operativa della discarica la società SMC S.p.A. deve garantire che la raccolta e l'allontanamento delle acque di percolamento prodotte dalla stessa avvenga con modalità e frequenza tale da garantire la completa rimozione del percolato insistente al di sopra del sistema di impermeabilizzazione, garantendo il rispetto delle prescrizioni contenute nella sezione 1 dell'allegato al presente atto. E' vietata ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all'interno del corpo della discarica.
- 2) Le modalità di gestione del gas di discarica previste per la fase di gestione post operativa dovranno garantire il rispetto integrale delle condizioni indicate in progetto, con particolare riferimento alle dotazioni impiantistiche ed alle loro caratteristiche necessarie per il mantenimento dei livelli di efficienza di captazione prescritti con il presente atto. Deve essere inoltre garantita la gestione del gas di discarica, secondo le prescrizioni contenute nella sezione 1 dell'allegato al presente atto, fino a quando la produzione del gas medesimo da parte della discarica possa comportare rischi per la salute e per l'ambiente. Le eventuali modifiche delle condizioni impiantistiche e gestionali contenute nella relazione sopra citata dovranno essere preventivamente approvate dalla Provincia di Torino.
- 3) In caso si riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti sul suolo o nel sottosuolo, devono essere assicurati tempestivi interventi, secondo quanto indicato nel piano di emergenza nonché secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati.
- 4) Il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita incontrollata di acque potenzialmente contaminate all'esterno della struttura impermeabilizzata della discarica. Il perimetro della discarica deve essere inoltre presidiato, al fine di costituire una idonea barriera, da uno o più filari di alberi di adeguato sviluppo vegetativo, le fallanze andranno periodicamente risarcite. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti finalizzati al corretto ed efficace mantenimento nel tempo della barriera arborea di mascheramento, di cui al punto 6) della sezione 1 dell'allegato al presente atto.
- 5) Durante la gestione post-operativa deve essere garantita la percorribilità della viabilità di accesso alla discarica in ogni periodo dell'anno e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità. La stessa prescrizione vale per la viabilità interna della discarica al fine di garantire un agevole accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto, in ogni periodo dell'anno.
- 6) E' fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area. La frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte devono essere concordati con le competenti Autorità di Controllo, in funzione delle condizioni climatiche locali e del tipo di rifiuti smaltiti.
- 7) Qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la discarica durante la fase di gestione post operativa, deve essere immediatamente comunicata (anche a mezzo fax) alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Chivasso.
- 8) Il titolare dell'autorizzazione nella fase post-chiusura dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici.
- 9) A far data dalla cessazione dell'attività della discarica, il soggetto autorizzato é responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.
- 10) Le operazioni di bagnatura delle piante ed arbusti dovranno essere estese, anche nel periodo di post attecchimento, per almeno un periodo di 3 anni, dalla data di posa delle specie vegetali. Dovrà inoltre essere mantenuto in efficienza il sistema di irrigazione a servizio dell'intera area in oggetto.

11) Dovrà essere effettuato un monitoraggio e controllo dell'evoluzione nel tempo degli interventi di recupero ambientale, redigendo una relazione illustrativa contenente i dati grezzi delle rilevazioni vegetazionali e faunistiche ed un'interpretazione dei dati finalizzata ad un'effettiva valutazione della valenza naturalistica dell'intera area interessata dalle discariche di "Chivasso 1", "Chivasso 2" e "Chivasso 3". Tale prescrizione, già impartita con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 236-1221686/2007 del 22/10/2007, prevede la trasmissione della prima relazione nel mese di ottobre 2009. Pertanto, a seguito dell'invio di tale documento, la relazione dovrà essere aggiornata **con cadenza biennale**.

12) L'installazione della gabbionatura al piede della scarpata della discarica in oggetto non dovrà avere alcuna interferenza con i sistemi tecnologici di gestione della discarica e non dovrà provocare carichi puntuali che possano dar luogo a cedimenti differenziali. Le porzioni fuori terra e "a vista" della gabbionatura dovranno essere adeguatamente e tempestivamente ricoperte con interventi a verde di mascheramento coerenti con il progetto di recupero ambientale già autorizzato.

SEZIONE 5: Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti non pericolosi (Chivasso 3) sita in Località Fornace Slet, Comune di Chivasso: Gestione Operativa.

Deve essere garantito il rispetto integrale del Piano di Sorveglianza e Controllo trasmesso dalla società SMC S.p.a. con nota protocollo n. 144c/14/sf del 07/11/2014, integrato con le prescrizioni e le modalità contenute nel presente atto. Tutti gli obblighi di comunicazione stabiliti al presente allegato dovranno essere rispettati dalla società SMC S.p.a., salvo diverse disposizioni da parte della Provincia di Torino.

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la società SMC S.p.a. deve trasmettere i dati relativi ai controlli richiesti dalla presente atto con le modalità e le scadenze definite nella presente sezione. Tali dati dovranno essere trasmessi anche in formato elettronico (file pdf non modificabile), al fine di consentire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati ambientali forniti, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3. In particolare, con frequenza minima annuale, sia in fase di gestione operativa che in fase di gestione post operativa, l'ARPA verificherà:

- il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
- l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente
- la verifica presso i punti costituenti il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee e del gas nel sottosuolo esterno identificati nel Piano di Sorveglianza e Controllo trasmesso dalla società SMC S.p.a. con nota protocollo n. 144c/14/sf del 07/11/2014.

RELAZIONE QUADRIMESTRALE, da trasmettere all'attenzione della Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Chivasso, contenente:

1.a) le analisi delle **acque sotterranee**, effettuate **con cadenza minima trimestrale**, presso tutti i pozzi di monitoraggio a servizio della discarica, con almeno la rilevazione in sito dei seguenti parametri chimico - fisici:

soggiacenza della falda (in m s.l.m.)	temperatura atmosferica (°C)
temperatura delle acque di falda (°C)	presenza di eventuali fasi libere separate
potenziale redox (Eh, mV)	

Devono essere inoltre rilevati almeno i seguenti dati:

data e ora di campionamento	portata di campionamento
nome o sigla dell'operatore	profondità di campionamento
condizioni meteorologiche generali al momento del campionamento	aspetto del campione (colore, odore, torbidità, ecc.)
durata e portata dello spurgo preliminare del pozzo	metodo dettagliato di conservazione del campione

Sui campioni prelevati nelle campagne di monitoraggio devono essere effettuate le seguenti determinazioni analitiche minime:

conducibilità elettrica	azoto ammoniacale
alcalinità	azoto nitrico
durezza totale	azoto nitroso

ossidabilità Kübel	ferro
pH	manganese
cloruri	nichel
solfati	cromo VI

1.b) le procedure di riferimento da adottarsi per il prelievo e l'analisi dei campioni sono quelle indicate nell'Allegato 2, titolo V, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Almeno una delle campagne di monitoraggio dovrà essere effettuata nel momento di massima escursione del livello piezometrico opportunamente determinato. I dati relativi al monitoraggio devono essere accompagnati da una scheda dettagliata indicante il protocollo spurgo, campionamento e conservazione del campione.

1.c) i livelli di guardia da utilizzare per il monitoraggio delle acque sotterranee dovranno essere quelli indicati nel Piano di Sorveglianza e Controllo trasmesso dalla società SMC S.p.a. con nota protocollo n. 144c/14/sf del 07/11/2014, fermo restando le valutazioni richieste al punto 8) del dispositivo del presente atto. In caso di superamento del Livello di Guardia, esso dovrà essere confermato dall'esecuzione immediata di un ulteriore campionamento ed analisi relativamente al punto di monitoraggio presso il quale il livello di cui sopra è stato superato, nonché dovrà essere data, **entro il termine di 15 giorni** dalla data di acquisizione delle risultanze analitiche relative alla ripetizione del monitoraggio suddetto, comunicazione alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Chivasso, con indicazione delle procedure adottate.

2.a) le analisi delle **acque meteoriche di ruscellamento**, effettuate **con cadenza minima trimestrale**, presso i punti identificati e secondo quanto indicato nel Piano di Sorveglianza e Controllo trasmesso dalla società SMC S.p.a. con nota protocollo n. 144c/14/sf del 07/11/2014.

2.b) in caso di superamento del Livello di Allarme, corrispondente al singolo superamento del 95% del limite di legge, esso dovrà essere confermato dall'esecuzione immediata di un ulteriore campionamento ed analisi relativamente al punto di monitoraggio presso il quale il livello di cui sopra è stato superato, nonché dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Chivasso, con indicazione delle procedure adottate, previste dal Piano di Emergenza.

3) le analisi del **percolato**, effettuate **con cadenza minima trimestrale**, prelevato dalla vasca di accumulo, secondo quanto indicato nel Piano di Sorveglianza e Controllo trasmesso dalla società SMC S.p.a. con nota protocollo n. 144c/14/sf del 07/11/2014.

4.a) le analisi del **gas rilevato dal sistema di monitoraggio del sottosuolo esterno**, effettuate **con cadenza minima mensile**, secondo quanto indicato nel Piano di Sorveglianza e Controllo trasmesso dalla società SMC S.p.a. con nota protocollo n. 144c/14/sf del 07/11/2014, con la rilevazione dei seguenti parametri minimi:

- metano (%)
- anidride carbonica (%)
- ossigeno (%)
- percentuale L.E.L. - limite inferiore di esplosività (%)

Al momento del campionamento dovranno inoltre essere rilevati i seguenti dati:

- pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile (mm H₂O)
- temperatura atmosferica (°C)
- pressione atmosferica (mbar)

4.b) per l'esecuzione dei rilievi devono essere possibilmente scelte le condizioni di maggiore rischio in relazione diffusione del gas dal corpo della discarica, con particolare riferimento ai periodi di repentino abbassamento della pressione atmosferica. Qualora all'interno dei sistemi di monitoraggio fosse rilevata la presenza di

condizioni di rischio (cioè contemporanea presenza di concentrazioni di metano > 1%, anidride carbonica > 1.5%, L.E.L.> 20%) si dovrà provvedere **tempestivamente** ad avvisare le Autorità Competenti nonché assumere immediatamente i provvedimenti tecnici necessari a garantire la sicurezza degli eventuali bersagli della migrazione del gas nel sottosuolo.

4.c) le verifiche prescritte al punto 4.a) devono essere effettuate, **con cadenza minima mensile** presso gli **insediamenti civili** ubicati vicino all'impianto, qualora fosse rilevata la presenza delle condizioni di rischio definite al precedente punto 4.b).

4.d) le analisi del **gas rilevato per ogni testa pozzo del sistema di estrazione forzata del biogas**, effettuate **con cadenza minima mensile**, con la rilevazione dei seguenti parametri minimi: CH₄, CO₂, CO, O₂, temperatura del gas, temperatura atmosferica, pressione atmosferica, pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile. L'eventuale rilevazione di concentrazioni di CO > 100 ppm dovrà essere comunicata così come disposto al punto 22) della sezione 1 dell'allegato al presente atto e dovranno essere attuate le prescrizioni indicate nel medesimo punto.

5) le analisi della **qualità dell'aria**, effettuate **con cadenza minima trimestrale**, presso minimo due punti di prelievo ubicati in posizione di monte e di valle della discarica in relazione alla direzione dominante del vento. I risultati analitici devono essere accompagnati da adeguata cartografia indicante l'ubicazione in dettaglio dei siti utilizzati, corredati dei dati rilevati dalla centralina meteorologica sita in loco. Qualora i valori rilevati durante le campagne di misura di inquinanti atmosferici si attestassero al di sopra del valore di guardia individuato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003, deve essere prevista la verifica, mediante sistemi di modellistica applicata, del rapporto tra i possibili siti recettori di emissioni odorigene individuati ed i punti oggetto di monitoraggio trimestrale situati lungo il perimetro della discarica. I controlli di cui sopra dovranno rilevare i seguenti parametri minimi:

Parametri da monitorare	PM10	NMHC/CH ₄	H ₂ S	NH ₃
Metodo analitico	Metodo contenuto nel DM 02/04/2002 n.60 – Raccolta su filtro del PM10 e determinazione della massa per via gravimetrica – Teste di prelievo a norma EN 12341	Rilevamento mediante Analizzatore automatico in continuo equipaggiato con FID e doppia colonna per separare la frazione metanica, tarato con apposita bombola di gas campione - limite di rilevabilità < o = 0 – 100 ppb	Campagne condotte mediante analizzatore automatico in continuo a fluorescenza pulsata, opportunamente tarato, oppure altro opportuno Metodo purchè correttamente descritto -Limite di rilevabilità < o = 10 ppb	Campagne condotte mediante l'impiego di gorgogliatori Man. Unichim 122 Metodo n. 632, oppure altro opportuno Metodo purchè correttamente descritto - Limite di rilevabilità < o = 10 ppb
Durata minima del campionamento	Campionamenti di 24 ore per 2 giornate	Campionamenti di almeno 3 ore consecutive per due giornate	Campionamenti rappresentativi di 1 giornata	Campionamenti rappresentativi di 1 giornata

RELAZIONE SEMESTRALE, relativa ai periodi gennaio-giugno e luglio-dicembre, da trasmettere, all'attenzione della Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Chivasso, entro rispettivamente il mese di luglio e gennaio, contenente:

- 1) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti secondo le modalità indicate nella Ns. nota protocollo n. 333810/LB3/GLS del 06/10/2006
- 2) quantitativo di percolato estratto e smaltito mensilmente da ciascun settore della discarica denominata Chivasso 3, Chivasso 2 e Chivasso 1 e l'andamento dei livelli del medesimo rilevati mediante il sistema di monitoraggio esistente nonché le relative procedure di trattamento e smaltimento
- 3) indicazione delle quantità di gas di discarica prodotto ed estratto mensilmente e relative procedure di trattamento e smaltimento, con indicazione del tempo di funzionamento dei sistemi di estrazione forzata e combustione/recupero energetico e delle loro modalità operative, nel rispetto di quanto prescritto nella sezione 1

dell'allegato al presente atto, nonché lo stato di avanzamento delle modalità di gestione del gas di cui al punto 17) del dispositivo del presente atto

- 4) dati di **soggiacenza** rilevata **mensilmente** presso tutti i pozzi di monitoraggio a servizio della discarica.
- 5) volumetria utile residua per lo smaltimento dei rifiuti e tempistiche di esaurimento e rilievo plano-altimetrico, corredato da apposite sezioni contenenti anche il profilo dei rifiuti autorizzato, dei settori di discarica interessati dalle attività di smaltimento
- 6) dati registrati dalla centralina meteorologica prescritta al punto 22) della sezione 1 dell'allegato al presente atto, secondo quanto segue:
 - precipitazioni giornaliere, con sommatoria mensile
 - temperatura (min, max, 14 h CET) giornaliera
 - direzione e velocità del vento, giornaliera
 - evaporazione, giornaliera (anche calcolata)
 - umidità atmosferica (14 h CET), giornaliera

Nell'ambito della suddetta trasmissione dovranno essere elaborate opportune valutazioni inerenti il bilancio idrologico della discarica, con particolare riferimento alla necessità di garantire un adeguato allontanamento del percolato dalla stessa

7) le analisi relative alla **qualità del gas** di discarica estratto, effettuate **con cadenza minima semestrale**, presso la linea principale di adduzione del gas stesso ai sistemi centralizzati di termodistruzione/recupero energetico, con la rilevazione di CH₄, CO₂, O₂, CO, H₂S, H₂, NH₃, mercaptani, composti organici volatili, temperatura atmosferica, pressione atmosferica, pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile.

8) la verifica della funzionalità del **sistema di monitoraggio ad infrarossi** di prevenzione incendi

RELAZIONE ANNUALE, da trasmettere entro il mese di gennaio di ogni anno, riferita all'anno precedente, all'attenzione della Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Chivasso, contenente:

1.a) le analisi delle **acque sotterranee** effettuate **con cadenza minima annuale**, prelevate presso tutti i pozzi di monitoraggio a servizio della discarica, con la rilevazione in sito dei seguenti parametri chimico - fisici:

soggiacenza della falda (in m s.l.m.)	temperatura atmosferica (°C)
temperatura delle acque di falda (°C)	presenza di eventuali fasi libere separate
potenziale redox (Eh, mV)	

Devono essere inoltre rilevati almeno i seguenti dati:

data e ora di campionamento	portata di campionamento
nome o sigla dell'operatore	profondità di campionamento
condizioni meteorologiche generali al momento del campionamento	aspetto del campione (colore, odore, torbidità, ecc.)
durata e portata dello spurgo preliminare del pozzo	metodo dettagliato di conservazione del campione

Sui campioni prelevati nelle campagne di monitoraggio devono essere effettuate le seguenti determinazioni analitiche:

conducibilità elettrica	azoto nitroso	cadmio
alcalinità	ferro	mercurio
durezza totale	manganese	piombo

ossidabilità Kübel	nicel	magnesio
BOD5	calcio	cianuri
TOC	sodio	IPA
pH	potassio	Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)
cloruri	cromo totale	Fenoli
solfati	cromo VI	Pesticidi fosforati e totali
fluoruri	rame	Solventi organici azotati
azoto ammoniacale	zinco	Solventi organici aromatici
azoto nitrico	arsenico	

- 1.b)** per le procedure di campionamento e analisi dovrà essere rispettato quanto indicato ai punti 1.b) e 1.c) della relazione quadrimestrale della presente sezione.
- 2)** una relazione tecnica, a firma di un tecnico laureato e abilitato competente, che descriva lo stato di fatto del sistema di estrazione e combustione/recupero energetico del gas di discarica corredata di apposite valutazioni quantitative che attestino il rispetto delle prescrizioni contenute nella sezione 1 dell'allegato al presente atto inerenti la gestione del gas di discarica.
- 3)** una relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazioni ed elaborazioni grafiche.
- 4)** eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti e delle strutture di copertura nonché di disinfestazione e derattizzazione dell'area;
- 5)** stato di avanzamento delle operazioni di recupero ambientale
- 6)** verifica dell'efficienza del sistema di impermeabilizzazione di tutti i lotti della discarica, sia tramite la rete di monitoraggio sottotelo, ove presente, sia tramite mediante verifiche dirette (es. telecamera mobile) all'interno del sistema stesso, qualora accessibile.
- 7)** verifica dell'efficienza del sistema di estrazione del percolato, anche mediante l'effettuazione di apposite prove in sito
- 8)** le verifiche strumentali delle **emissioni sonore** effettuate al fine di ottemperare il punto 19) della sezione 1 dell'allegato presente atto, in modo da verificare l'attendibilità delle previsioni progettuali e, nel caso di eventuali criticità residue, indicare le modalità per una loro completa risoluzione.
- 9)** i risultati analitici relativi alle **emissioni in atmosfera** da parte del sistema di recupero energetico di titolarità della società Volteo Energie S.p.a.
- 10)** una relazione inerente il monitoraggio sull'efficienza del drenaggio del gas di discarica e del percolato presso tutta la discarica interessata dallo smaltimento dei rifiuti provenienti dal sito di bonifica ex SISAS di Pioltello-Rodano. In particolare, per quanto riguarda il percolato, si prescrive un monitoraggio effettuando il confronto tra i dati cumulativi mensili di piovosità e di asportazione del percolato dall'intera discarica (lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e dai soli lotti 5 e 6. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio di cui sopra, fosse evidenziata la presenza di anomalie inerenti la gestione del percolato e del gas di discarica, questi Uffici valuteranno l'eventuale necessità di prescrivere una ulteriore integrazione della rete di pozzi verticali o altre specifiche misure correttive.

SEZIONE 6: Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti non pericolosi (Chivasso 3) sita in Località Fornace Slet, Comune di Chivasso: Gestione Post Operativa.

Deve essere garantito il rispetto integrale del Piano di Sorveglianza e Controllo trasmesso dalla società SMC S.p.a. con nota protocollo n. 144c/14/sf del 07/11/2014, integrato con le prescrizioni e le modalità contenute nel presente atto. Tutti gli obblighi di comunicazione stabiliti al presente allegato dovranno essere rispettati dalla società S.M.C. S.p.A., salvo diverse disposizioni da parte della Provincia di Torino. Nella fase di gestione post-operativa dovranno essere considerati i livelli di guardia stabiliti per la fase di gestione operativa.

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la società SMC S.p.a. deve trasmettere i dati relativi ai controlli richiesti dalla presente atto con le modalità e le scadenze definite nella presente sezione. Tali dati dovranno essere trasmessi anche in formato elettronico (file pdf non modificabile), al fine di consentire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati ambientali forniti, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3. In particolare, con frequenza minima annuale, sia in fase di gestione operativa che in fase di gestione post operativa, l'ARPA verificherà:

- il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
- l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente
- la verifica presso i punti costituenti il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee e del gas nel sottosuolo esterno identificati nel Piano di Sorveglianza e Controllo trasmesso dalla società SMC S.p.a. con nota protocollo n. 144c/14/sf del 07/11/2014.

RELAZIONE SEMESTRALE, da trasmettere all'attenzione della Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Chivasso, a decorrere dalla data di chiusura della discarica effettuata ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., contenente:

1.a) le analisi chimiche delle **acque sotterranee**, effettuate **con cadenza minima semestrale**, con la rilevazione dei parametri indicati al punto 1.a) della relazione quadrimestrale prescritta nella sezione 5 dell'allegato al presente atto, tenendo conto di quanto indicato nei successivi punti 1.b) e 1.c).

1.b) i dati di **soggiacenza** rilevata **mensilmente** presso tutti i pozzi di monitoraggio a servizio della discarica

2) le analisi delle **acque meteoriche di ruscellamento**, effettuate **con cadenza minima semestrale**, presso i punti identificati, tenendo conto di quanto indicato nel punto 2.b) della relazione quadrimestrale prescritta nella sezione 5 dell'allegato al presente atto.

3.a) il quantitativo di **percolato** prodotto **mensilmente** da ciascun settore della discarica denominata Chivasso 3, Chivasso 2 e Chivasso 1 e l'andamento dei livelli del medesimo rilevati mediante il sistema di monitoraggio esistente nonché le relative procedure di trattamento e smaltimento.

3.b) le analisi del **percolato**, effettuate **con cadenza minima semestrale** prelevato dalla vasca di accumulo e dai sistemi di monitoraggio sottotelo, con la rilevazione dei parametri indicati al punto 3) della relazione quadrimestrale prescritta nella sezione 5 dell'allegato al presente atto.

4.a) le analisi del **gas prelevato presso il sistema di monitoraggio del sottosuolo esterno**, effettuate **con cadenza minima semestrale**, con la rilevazione dei parametri indicati al punto 4.a) della relazione quadrimestrale prescritta nella sezione 5 dell'allegato al presente atto, tenendo conto di quanto indicato nel successivo punto 4.b).

- 4.b) le verifiche effettuate presso gli insediamenti civili ubicati vicino all'impianto, *con cadenza minima semestrale*, tenuto conto di quanto indicato nella sezione 6 dell'allegato al presente atto.
- 4.c) le analisi del **gas rilevato per ogni testa pozzo del sistema di estrazione forzata del biogas**, effettuate *con cadenza minima semestrale* con la rilevazione dei parametri indicati al punto 4.d) della relazione quadrimestrale prescritta nella sezione 5 dell'allegato al presente atto.
- 4.d) le analisi relative alla **qualità del gas** di discarica estratto, effettuate *con cadenza minima semestrale*, presso la linea principale di adduzione del gas stesso ai sistemi centralizzati di termodistruzione/recupero energetico, secondo le modalità dettagliate al punto 7) della relazione semestrale prescritta nella sezione 5 dell'allegato al presente atto.
- 5) le analisi della **qualità dell'aria**, effettuate *con cadenza minima semestrale*, presso i punti identificati, secondo le modalità dettagliate al punto 5) della relazione quadrimestrale prescritta nella sezione 5 dell'allegato al presente atto.
- 6) un **rilevamento topografico** dell'area, effettuato *con cadenza minima semestrale*, per i primi tre anni a decorrere dalla data di cessazione dell'attività di smaltimento rifiuti, e *successivamente annuale* per tutta la durata della fase di gestione post-operativa della discarica. Tale attività di monitoraggio dovrà anche garantire di individuare eventuali operazioni di ripristino e manutenzione delle strutture
- 7) la verifica della funzionalità del **sistema di monitoraggio** ad infrarossi di prevenzione incendi

RELAZIONE ANNUALE, da trasmettere entro il mese di gennaio di ogni anno, riferita all'anno precedente, all'attenzione della Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Chivasso, contenente:

- 1) le analisi chimiche delle **acque sotterranee**, effettuate *con cadenza minima annuale*, prelevate da tutti i pozzi di monitoraggio a servizio della discarica, con la rilevazione dei parametri indicati al punto 1.a) della relazione annuale prescritta nella sezione 5 dell'allegato al presente atto, tenendo conto di quanto indicato al successivo punto 1.b)
- 2) indicazioni delle quantità di gas di discarica prodotto ed estratto mensilmente e relative procedure di trattamento e smaltimento, con indicazione del tempo di funzionamento dei sistemi di estrazione forzata e combustione/recupero energetico e delle loro modalità operative, nel rispetto di quanto prescritto nella sezione 4 dell'allegato al presente atto.
- 3) una relazione tecnica, a firma di un tecnico laureato e abilitato competente, che descriva lo stato di fatto del sistema di estrazione e combustione/recupero energetico del gas di discarica corredata di apposite valutazioni quantitative che attestino il rispetto delle prescrizioni contenute nella sezione 4 dell'allegato al presente atto inerenti la gestione del gas di discarica.
- 4) una relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazioni ed elaborazioni grafiche.
- 5) eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti e delle strutture di copertura nonché di disinfestazione e derattizzazione dell'area;
- 6) stato di avanzamento delle operazioni di recupero ambientale
- 7) verifica dell'efficienza del sistema di impermeabilizzazione di tutti i lotti della discarica, sia tramite la rete di monitoraggio sottotelo, ove presente, sia tramite mediante verifiche dirette (es. telecamera mobile) all'interno del sistema stesso, qualora accessibile.
- 8) verifica dell'efficienza del sistema di estrazione del percolato, anche mediante l'effettuazione di apposite prove in sito
- 9) i dati registrati dalla centralina meteorologica secondo quanto segue:
 - precipitazioni giornaliere, sommati ai valori mensili

- temperatura come media mensile
- evaporazione giornaliera, sommati ai valori mensili
- umidità atmosferica come media mensile

Nell'ambito della suddetta trasmissione dovranno essere elaborate opportune valutazioni inerenti il bilancio idrologico della discarica, con particolare riferimento alla necessità di garantire un adeguato allontanamento del percolato dalla stessa.

10) i risultati analitici relativi alle **emissioni in atmosfera** da parte del sistema di recupero energetico di titolarità della società Volteo Energie S.p.a.

11) una relazione inerente il monitoraggio sull'efficienza del drenaggio del gas di discarica e del percolato presso tutta la discarica interessata dallo smaltimento dei rifiuti provenienti dal sito di bonifica ex SISAS di Pioltello-Rodano. In particolare, per quanto riguarda il percolato, si prescrive un monitoraggio effettuando il confronto tra i dati cumulativi mensili di piovosità e di asportazione del percolato dall'intera discarica (lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e dai soli lotti 5 e 6. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio di cui sopra, fosse evidenziata la presenza di anomalie inerenti la gestione del percolato e del gas di discarica, questi Uffici valuteranno l'eventuale necessità di prescrivere una ulteriore integrazione della rete di pozzi verticali o altre specifiche misure correttive.

SEZIONE 7: Prescrizioni in materia di gestione delle acque meteoriche ed emissioni sonore della discarica per rifiuti non pericolosi (Chivasso 3) sita in Località Fornace Slet, Comune di Chivasso.

GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

- 1) **non** immettere le acque meteoriche in acque sotterranee;
- 2) **mettere in atto** tutti gli accorgimenti necessari a non peggiorare la qualità del corpo recettore dell'immissione idrica oggetto del presente provvedimento;
- 3) **evitare** che i cumuli di rifiuti vengano a contatto diretto con le acque meteoriche provvedendo alla tempestiva copertura degli stessi.

EMISSIONI SONORE

- 1) Per quanto riguarda le **emissioni sonore**, i limiti acustici attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. del 14/11/1997.